

Modello di **ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** AI SENSI DEL **D. LGS. 231/2001**

1 aprile 2020

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

INDICE

INDICE.....	2
DEFINIZIONI.....	6
Struttura del documento	8
PARTE GENERALE	10
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	11
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	11
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni 12	
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente e relativo esonero	14
1.4. I reati commessi all'estero.....	18
1.5. Il sistema sanzionatorio	19
1.6. Le vicende modificative dell'ente	20
2. La Lucente S.p.A. - inquadramento della Società	21
3. Finalità del Modello.....	22
4. Modello e Codice Etico	23
5. Metodologia di predisposizione del Modello di La Lucente S.p.A.	23
6. Reati rilevanti per La Lucente S.p.A.	24
7. Destinatari del Modello	25
8. Organismo di Vigilanza.....	26
8.1 Funzione	26
8.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza	26
8.3 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso	28
8.4 Attività e poteri.....	29
8.5 Comunicazioni da e verso l'OdV	30
9. Prestazioni da parte di terzi	32
10. Sistema disciplinare.....	32
10.1 Principi generali.....	32
10.2 Misure disciplinari	33
11. Comunicazione e formazione del personale aziendale	35
INTRODUZIONE.....	37
1. Principi generali di comportamento.....	37
2. Protocolli generali di prevenzione	37
3. Metodo seguito per il Risk Assessment.....	39

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PREMESSA COMUNE ALLA PARTE SPECIALE E SUE SEZIONI.....	41
SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
A.1 Reati applicabili	42
A.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali	46
A.3. Protocolli generali di prevenzione.....	62
A.4. Protocolli specifici di prevenzione	63
A.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	64
A.6 Valutazione rischio Corruzione e Concussione.....	64
A.7 Valutazione rischio malversazione, frode informatica, truffa.....	65
SEZIONE B - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI	
TRANSNAZIONALI	65
B.1. Reati applicabili.....	65
B.2. Attività sensibili	66
B.3. Protocolli generali di prevenzione.....	67
B.4. Protocolli specifici di prevenzione	69
B.5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto).....	70
B.6. Attività sensibili e prevenzione	70
B.7. Flussi informativi verso l'OdV.....	71
B.8 Valutazione rischio....	73
SEZIONE C – I REATI SOCIETARI.....	72
C.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali.....	77
C.2.bis I delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione.....	83
C.3 Protocolli generali di prevenzione.....	84
C.4. Protocolli specifici di prevenzione	85
C.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	88
C.6 Valutazione rischio corruzione/istigazione tra privati.....	91
SEZIONE D – REATI CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	90
D.1. Reati applicabili.....	90
D.2. Attività sensibili	90
D.3 Valutazione rischio.....	92
SEZIONE E – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	93
E.1. Reati applicabili.....	93
E.2. Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro	95

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

E.3. La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela	96
E.4. Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro	98
E.5. Ulteriori obblighi.....	99
E.6. Obblighi dei preposti.....	101
E.7. Obblighi dei lavoratori	102
E.8. Obblighi del Medico Competente	103
E.9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti.....	103
E.10. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	104
E.11. Le sanzioni	105
E.12. La delega di funzioni.....	106
E.13. Attività sensibili	106
E.14. Protocolli generali di comportamento	108
E.15. Protocolli specifici di prevenzione	110
E.16. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure	118
E.17. Flussi informativi verso l'OdV.....	119
E.18. Valutazione del rischio.....	120
SEZIONE F – REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO.....	120
F.1. Reati applicabili.....	120
F.2. Attività sensibili	120
F.3. Protocolli generali di prevenzione.....	121
F.4. Protocolli specifici di prevenzione	122
F.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	125
F.6. Valutazione rischi.....	127
SEZIONE G – REATI INFORMATICI	127
G.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001	127
G.2 Aree potenzialmente a rischio reato e sistemi di controllo	130
G.3. Protocolli generali di prevenzione.....	130
G.4. Protocolli specifici di prevenzione	131
G.5. Flussi informativi verso l'OdV.....	134
G.6. Valutazione rischio.....	134
SEZIONE H – REATI AMBIENTALI.....	135
H.1. Reati applicabili.....	135
H.2. Attività sensibili	137

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

H.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	138
H.4.	Protocolli specifici di prevenzione.....	141
H.5.	Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti	144
H.6.	Flussi informativi verso l'OdV.....	145
H.7.	Valutazione rischio.....	145
SEZIONE I – REATI DI IMMIGRAZIONE.....		146
I.1.	Reato applicabile.....	146
I.2.	Attività sensibili.....	146
I.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	146
I.4.	Protocolli specifici di prevenzione.....	147
I.5.	Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali	147
I.6.	Flussi informativi verso l'OdV.....	148
I.7.	Valutazione rischio.....	148
SEZIONE L – REATI DI SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA.....		149
L.1.	Reati applicabili.....	149
L.2.	Attività sensibili.....	149
L.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	150
L.4.	Flussi informativi verso l'OdV.....	152
L.5.	Valutazione rischio.....	152
SEZIONE M – REATI TRIBUTARI.....		153
M.1.	Reato applicabile.....	153
M.2.	Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali	154
M.3.	Protocolli generali di prevenzione.....	159
M.4.	Protocolli specifici di prevenzione.....	160
M.5.	Flussi informativi verso l'OdV.....	162
M.6.	Valutazione rischi.....	162

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

DEFINIZIONI

- **Attività sensibili:** attività della Società nello svolgimento delle quali sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Società.
- **Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Società.
- **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
- **Decreto o D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Dipendenti:** soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
- **Linee guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato, da ultimo, al 21 luglio 2014 e pubblicato il 31 luglio 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **PA:** Pubblica Amministrazione.
- **Partner:** le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ad es. agenti; associati in partecipazione; fornitori; mandanti/mandatari anche in ATI, RTI; Joint Venturer, soci di Consorzio, parti di Contratti di Rete, procacciatori, subappaltatori.
- **Reati presupposto:** reati rilevanti ai fini del Decreto e che, se commessi, fanno scattare la responsabilità di cui al D. Lgs. 231/01.
- **Società:** La Lucente S.p.A., con sede legale in Via dei Gerani nr. 6, Modugno (BA).
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.
- **Strumenti di attuazione del Modello:** Statuto, organigrammi, conferimenti di poteri, linee

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

guida, mansionari, procedure, prassi consolidate, protocolli, ISO di Sistemi di Gestione adottati dalla Società, misure organizzative e tutti gli altri atti, disposizioni e provvedimenti della Società rilevanti ai fini del Decreto.

Struttura del documento

Il presente documento è composto da una Parte Generale e da undici Parti Speciali.

La **Parte Generale** ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 e, segnatamente:

- l'indicazione della normativa specificamente applicabile alla Società e la descrizione dei reati rilevanti per quest'ultima;
- l'indicazione dei destinatari del Modello;
- i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza;
- la definizione di un sistema sanzionatorio dedicato al presidio delle violazioni del Modello;
- l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

Ciascuna **Parte Speciale** ha ad oggetto:

- il richiamo al relativo reato presupposto l'indicazione della fattispecie;
- l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alla mappatura dei rischi condotta¹ – ai sensi del Decreto;
- i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti;
- il *risk assessment*² finalizzato all'individuazione delle attività sensibili e alla valutazione del rischio, compreso in ciascuna sezione della Parte Speciale;

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il Codice Etico della Società (**Allegato 1**);
- gli Strumenti di attuazione del Modello.

¹ Per rischio, ai fini del Modello, s'intende la combinazione tra probabilità di un accadimento (la commissione di uno specifico reato) e le conseguenze legate alla commissione di uno specifico reato. Per mappatura dei rischi, s'intende l'individuazione delle aree/processi a rischio in rapporto ai reati che si intendono prevenire. Nell'elaborazione del Modello, dopo aver individuato i reati presupposto che si ritiene possano essere compiuti a beneficio o nell'interesse della Società dai soggetti qualificati secondo il Decreto, si procederà alla fase di analisi del rischio, all'esito del quale si rileverà il cd. Rischio base (il rischio potenziale valutato in assenza di relative procedure, prassi e misure di controllo). A quel punto, si provvederà a individuare ed implementare i presidi di controllo, i rimedi e le misure preventive, portando, dunque, alla definizione del cd. Rischio residuo, che è quello che rimane anche dopo l'applicazione dei sistemi di controllo.

² Risk Assessment, in italiano: la valutazione del rischio, è quella attività di determinazione del valore quantitativo o qualitativo del rischio relativo a una situazione concreta e una minaccia riconosciuta. La valutazione quantitativa dei rischi richiede calcoli di due componenti di rischio: la grandezza della perdita potenziale e la probabilità che la perdita si verifichi. Il Rischio accettabile è un rischio inteso e tollerato perché il costo o la difficoltà di attuare efficaci contromisure per azzerarlo superano la prevedibile perdita; oppure perché il rischio residuo è tale solo perché il reato potrebbe essere commesso solo attraverso l'aggiramento fraudolento del Modello.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (**Allegato 2**).

Parimenti, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con, a titolo esemplificativo, fornitori, agenti, distributori, consulenti esterni e appaltatori, dovranno contenere clausole redatte in linea con il contenuto dell'Allegato 3; alternativamente, la clausola potrà essere oggetto di un separato accordo.

La medesima procedura è applicabile ai lavoratori somministrati, a loro volta tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (**Allegato 3**).

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente riferiti come "enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato che possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche ad esso riconducibili. Dal legame tra persona fisica ed ente e dal legame tra reato ed interesse e/o vantaggio dell'ente deriva una responsabilità diretta di quest'ultimo, tramite un particolare sistema sanzionatorio indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica.

La normativa in esame non è applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali, a titolo esemplificativo, i partiti politici e i sindacati.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dell'illecito o quest'ultimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)³;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)⁴;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*)⁵;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*)⁶;

³ L'articolo 25 del Decreto è stato modificato dalla Legge n. 3/2019, in vigore dal 31 gennaio 2019, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo al comma 1 il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, è stata aumentata nel limite massimo a quattro anni e sei mesi. La Legge n. 3/2019 ha altresì modificato il comma 5 dello stesso articolo, inasprendo, in deroga al disposto generale di cui all'art. 13 che ne sancisce la durata massima in 2 anni, la durata delle sanzioni interdittive per le fattispecie di reato di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25, differenziando, tuttavia, il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto. In particolare se ne prevede l'applicazione da 4 a 7 anni per gli illeciti commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, e da 2 a 4 anni per gli illeciti commessi da soggetti sottoposti alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

La legge in esame ha altresì introdotto all'art. 25 del d.lgs. 231/2001 il comma 5-bis mediante il quale si prevede un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui all'art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni) del d.lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.

⁴ Modificati dalla Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016.

⁵ Modificati dal D. Lgs. 125/2016 e, da ultimo dal D. Lgs. n. 7 e 8 del 2016. Detti reati comprendono: falsificazione in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001: (i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001: (i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

-
- reato di corruzione tra privati (art. 25 – ter, lett. *s-bis*)⁷;
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
 - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
 - delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*)⁸;
 - abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*)⁹;

⁶ Tale articolo è stato, da ultimo, modificato con il D. Lgs. Del 15 marzo 2017, n. 38. I reati societari in parola includono, *inter alia*, i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-*bis* e 2622 c.c.) così come modificati dalla Legge n. 69/2015.

⁷ Il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell'istigazione alla corruzione (art. 2635-*bis* c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. Tali reati sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 3/2019 la quale ha abrogato, rispettivamente, i commi 5 e 3 dei delitti di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*” che prevedevano la querela della persona offesa; pertanto i due reati sono ora perseguibili d'ufficio.

⁸ Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-*quinqies* del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-*ter* del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-*bis* [Prostituzione minorile], 600-*ter* [Pornografia minorile], 600-*quater* [Detenzione di materiale pornografico], 600-*quater*.1. [Pornografia virtuale] e 600-*quinqies* [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che “al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-*quinqies* del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-*quater*.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies*». Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-*undecies* c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (“caporalato”) di cui all'art. 603 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

⁹ L'art. 25 – *septies* è stato successivamente modificato dall'art. 300, co. 1, D. Lgs. 21/2008. Gli artt. 589 e 590 c.p. “Omicidio colposo” e “Lesioni colpose” sono stati modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018, attraverso l'inserimento del seguente comma dall'art. 12, comma 2 della predetta legge: “*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*”.

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*)¹⁰;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*)¹¹;
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)¹²;
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)¹³;
- reati tributari (art. 25 *quingiesdecies*)¹⁴;
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 Marzo 2006, n.146).

Criteria di imputazione della responsabilità all'ente e relativo esonero

Affinché l'ente sia passibile di sanzione al verificarsi di uno dei reati presupposto, devono sussistere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, degli altri requisiti. Tali ulteriori requisiti della responsabilità degli enti vengono solitamente distinti in “oggettivi” e

¹⁰ Così come modificati dalla legge n. 68/2015. Detti reati comprendono le fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e all'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, tra cui il delitto di inquinamento ambientale ed il delitto di disastro ambientale.

Dal 1° gennaio 2019, in seguito all'emanazione del D. L. 135/2018, convertito in L.11 febbraio 2019, n. 12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all'art. 188 *ter* del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell'Ambiente ha provveduto all'introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo. In attesa dell'attivazione del nuovo registro, ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale cartaceo, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati digitali previste dall'art. 194-bis del d.lgs. 152/2006.

¹¹ Modificato dalla Legge n. 161/2017.

¹² L'art. 25 – *terdecies* è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II (“Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza”), art. 5, comma 2 (“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST”). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che l'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 654/1975 è stato recentemente abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 640 – bis c.p. (“Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa”).

¹³ Introdotto dall'art. 5, comma 1, della Legge del 3 maggio 2019, n. 39. Tale legge ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. L'art. 25-*quaterdecies*, in particolare, richiama il reato di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

¹⁴ Introdotto dall'art. 39, comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'articolo richiama la condotta prevista dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, che è integrata da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative alle imposte di cui sopra elementi passivi fittizi, convertito in [Legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019.

“soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in “posizione apicale”. Ricadono in questa categoria i soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l’amministratore unico o quello delegato, il direttore generale, il direttore di un’unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che hanno effettivamente un potere autonomo di assumere decisioni in nome e per conto dell’ente (ad es. il top management) e coloro che sono delegati dalla Società ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente o di sue sedi distaccate (ad es. preposti o institori);
- soggetti “subordinati”. Trattasi di tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale dipendente, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono anche i Consulenti e i Partner, che su mandato dell’ente compiono attività in suo nome, nonché, in generale i soggetti non appartenenti al personale dell’ente, che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’“interesse” sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità sussiste in occasione della commissione di determinati reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso.

Sul significato dei termini “*interesse*” e “*vantaggio*”, la Relazione Governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza “*soggettiva*”, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, il quale deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente; mentre la nozione di vantaggio ha una

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della condotta, con riferimento ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore.

La Relazione fornisce altresì i criteri interpretativi relativi all'indagine sulla sussistenza dei presupposti in esame, suggerendo che l'interesse richieda una verifica "ex ante", mentre il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, imponga una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico; la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato, il procurato discredito a danno di un concorrente o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. Al comma 2 dell'art. 5 del decreto, la responsabilità della persona giuridica è esclusa nei casi in cui il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente sia stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con l'art. 12, primo comma, lett. a), ove si prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che dell'ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa, sempre che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito. Infine, nel caso in cui si accerti che il soggetto abbia perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

Quanto ai requisiti soggettivi affinché un reato possa essere imputato all'ente, essi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di tale reato.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità allorché esso dia prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

-
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nel caso il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale e sussistano i requisiti soggettivi, l'ente per poter fare escludere la propria responsabilità deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello (prova della condotta fraudolenta dei soggetti apicali).

Invece, qualora il reato presupposto sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente è chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Affinché i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano assolvere allo scopo di evitare la punibilità dell'ente, essi dovranno essere:

- efficaci, ovvero sia il più possibile idonei, in considerazione del tipo e delle dimensioni aziendali, a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuati, nel senso che gli Strumenti di attuazione del Modello e il Codice Etico che lo compongono nonché il sistema di controllo interno sono applicati e funzionanti.

Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici procedure e protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente¹⁵, in relazione ai reati da prevenire;

¹⁵ Per quanto attiene a dette procedure, come sopra collettivamente definite, esse devono essere predisposte tenendo in considerazione i principi che seguono:

1. Nessuno deve poter gestire in totale autonomia e indipendenza alcun processo aziendale. Il coinvolgimento nelle diverse tappe di ogni procedura di più unità organizzative aziendali, inserite in funzioni appartenenti a linee di dipendenza gerarchica diversa, dovrebbe avere come risultato il rendere particolarmente difficoltoso l'aggiramento dei punti in cui si articola la procedura, specialmente quando ciò sia determinato da finalità criminali; salvo che non ci sia una volontà condivisa tra più soggetti di commettere il reato e di eludere il modello (cd. Elusione fraudolenta, art. 6, 1° comma, lettera C, D. Lgs. 231/01).
2. Le iniziative e le operazioni potenzialmente a rischio di violazione di norme oppure di poter essere usate come strumento per commettere reati devono essere oggetto di un processo decisionale regolato ed

-
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
 - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.¹⁶ per potere perseguire in Italia un reato commesso all'estero;

-
3. Ogni deroga alla procedura, se non espressamente autorizzata o approvata esclusivamente dalle funzioni aziendali indicate come titolate a concederla, comporta l'immediato blocco dell'iniziativa.
 4. Ognuna delle attività nello svolgimento della quale c'è la possibilità di commettere uno dei reati tra quelli specificati ex D. Lgs. n. 231/01, va, pur nei limiti di una fluida operatività aziendale:
 - congruamente motivata da chi la intraprende o la propone;
 - analizzata da soggetto diverso da questi ed inquadrato in una diversa linea gerarchica;
 - approvata da chi abbia effettivo potere ed autorità per intervenire, anche modificando quanto sottoposto al suo vaglio;
 - resa possibile attraverso atti o comportamenti di altri soggetti aziendali che non hanno preso parte alle fasi precedenti della procedura.
 5. Le informazioni ed i supporti cartacei o informatici rilevanti per l'esecuzione della procedura devono essere raccolti e conservati per eventuali verifiche e riscontri.
 6. Tali procedure devono essere predisposte e redatte in modo da non apparire distanti ed avulse dalle finalità tipiche dell'organizzazione aziendale, quali l'efficienza/efficacia dei rapporti interfunzionali, la semplificazione delle complessità, la riduzione degli sprechi e delle inefficienze, l'ottimizzazione in genere.

¹⁶ La Legge 3/2019 ha modificato gli artt. 9 e 10 c.p., eliminando la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o dell'istanza/querela della persona offesa in alcune ipotesi di delitto commesso all'estero. Più in particolare all'art. 9 c.p. è stato aggiunto il comma 4 ai sensi del quale "[...] la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346bis"; all'art. 10 c.p. è aggiunto il comma 3 ai sensi del quale "la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis". Tali modifiche hanno rilievo anche sulla procedibilità nei confronti dell'ente poiché le citate disposizioni sono richiamate dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2001.

-
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
 - lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

Il sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede quattro tipi di sanzioni nel caso di commissione di un reato presupposto imputabile all'ente:

a) sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'ente, viene applicata con il sistema delle quote¹⁷, il cui importo è rapportato alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo esplicito di *“assicurare l'efficacia della sanzione”*.

b) sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti. Esse rivestono la forma di: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni, purché funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto, ma possono anche essere applicate con effetti definitivi.

Nel caso di commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, la durata della sanzione interdittiva potrà essere *“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”* qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* laddove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e coordinamento del soggetto apicale (art.

¹⁷ Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Per quota si intende una unità di misura finanziaria il cui valore va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di 1549 ciascuna, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

25, comma 5 del Decreto). Tuttavia, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto "condotte collaborative", la sanzione interdittiva avrà la minor durata stabilita dall'art. 13 comma 2 del Decreto (cd. "istituto del ravvedimento operoso", introdotto con la Legge 3/2019).

c) la pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo nel caso venga applicata una sanzione interdittiva nei confronti dell'ente (art.18 del Decreto).¹⁸

d) la confisca.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente,¹⁹ viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, laddove sia possibile identificarlo, ai sensi dell'art.19 del Decreto. Il profitto del reato, nell'applicazione della sanzione di cui al Decreto, non va determinato secondo parametri di tipo aziendalistico (utile netto realizzato dall'ente) bensì può benissimo consistere nel mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere se non si fosse commesso il reato. Esso, quindi, consiste nel vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è

¹⁸ Consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

¹⁹ La confisca per equivalente o per valore è una fattispecie peculiare per mezzo della quale si confiscano utilità patrimoniali di valore corrispondente nella materiale disponibilità del reo, non essendo possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. La Lucente S.p.A. - inquadramento della Società

La Lucente S.p.A. è stata costituita il 14 dicembre 1972 e, tra le diverse attività previste nel proprio oggetto sociale, esercita in particolare quelle di: pulizia; facchinaggio e movimentazione materiali vari; sanificazione in ambito civile e sanitario; servizio di ausiliario in ambito ospedaliero concernente l'attività di distribuzione interna di materiali igienici ed economici, la raccolta e trasporto interno di rifiuti; derattizzazione, disinfestazione e disinfezione; trasloco e trasporto (escluso ADR); manutenzione del verde, giardinaggio e arredo urbano; lavori di piccola manutenzione di edifici.

Per piccola manutenzione degli edifici si intende quanto indicato nel CCNL multiservizi e comunque, in via esemplificativa e non esaustiva: piccole manutenzioni agli impianti idraulici (es: rubinetto che perde, lavandino intasato), elettrici (es: sostituzione lampadine, elettrodomestici, riparazione piccoli corto circuiti); verniciature e tinteggiature; piccoli lavori di carpenteria interna; piccoli lavori in muratura (es: rifacimento intonaco, apposizione rivestimento in piastrelle).

Le attività sono svolte presso vari clienti e cantieri disseminati sul territorio nazionale; la Società ha sottoscritto un contratto di rete (rep .57857, reg. 5753) e partecipa a gare e/o gestisce commesse direttamente ovvero in Consorzio, A.T.I. o R.T.I.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

La società è amministrata secondo il modello tradizionale da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, nominati il 15/7/2019.

Il Collegio Sindacale è stato rinnovato il 22/1/2018 per la durata di un triennio.

L'organico della Società, al 31 marzo 2020 ammonta a n. 2 personale dirigente, n. 49 personale amministrativo, n. 1789 personale tecnico.

Il valore totale della produzione realizzato nell'esercizio 2019 è di € 36 milioni circa.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato (9001-14001-18001)²⁰.

Il sistema di *corporate governance* della Società è ad oggi così articolato:

- *Assemblea*: è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo Statuto; alla data di approvazione del presente documento, la Società appartiene ad un unico socio: la comunione pro-indiviso tra i sigg.ri Angelo e Mario Volpe, giusta patto di famiglia del 3/5/2019, notar Di Marcantonio, Rep. nr.141733, racc. nr. 50074
- *Organo Amministrativo*: la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa, esclusi soltanto quelli riservati per legge in via esclusiva all'Assemblea. Alla data di approvazione del presente documento la gestione della Società è affidata ad un Amministratore Delegato, nei limiti delle prerogative e poteri conferitigli dall'Organo Amministrativo con deliberazione del 19 luglio 2019. E' presente anche la figura di un Presidente Onorario, senza alcun ruolo o responsabilità operativi.

3. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Società intende adempiere puntualmente al Decreto e migliorare e rendere quanto più efficienti possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Società ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti, a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;

²⁰ Qualità – Ambiente – Sicurezza sul lavoro.

-
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società stigmatizza e punisce ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, e in particolare gli Strumenti di attuazione del Modello;
 - diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
 - attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità,²¹ sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
 - attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

4. Modello e Codice Etico

La Lucente S.p.A. ha adottato il proprio Codice Etico in occasione dell'approvazione da parte dell'Amministratore Unico, avvenuta in data 23 maggio 2018, del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di cui il presente costituisce revisione ed aggiornamento. Esso recepisce e formalizza i principi ed i valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Società e dei destinatari del Codice Etico in generale.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di regole interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società si intende qui integralmente richiamato e le sue disposizioni si integrano con quanto previsto nel Modello.

5. Metodologia di predisposizione del Modello di La Lucente S.p.A.

Il Modello della Società è stato aggiornato e rivisto, nella presente versione, tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Società, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Peraltro, il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari, in funzione della futura evoluzione della Società e del contesto in cui la stessa si troverà ad operare.

La Società, avvalendosi del supporto di uno studio legale esterno ed indipendente, ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e, successivamente, ad un'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolar modo, sono stati analizzati: la storia

²¹ VEDI NOTA nr. 15

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

della Società, il contesto societario, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo aziendale, il sistema di *corporate governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi (ad es. A.T.I. e R.T.I.), la realtà operativa, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida Confindustria e con le best practice in materia, la Società ha proceduto:

- all'identificazione dei processi o attività aziendali in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto (mappatura dei rischi), mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali apicali;
- alla valutazione dei rischi (c.d. *risk assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

La Società ha adottato la presente versione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2020.

6. Reati rilevanti per La Lucente S.p.A.

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Società, il *management* coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del D. Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies* del D. Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001);

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001);
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001);
 - reati ambientali (art.25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001);
 - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001);
 - reati tributari (art. 39, D.L. 124/2019).

Non sono invece stati considerati rilevanti per la Società determinati Reati–Presupposto, quali: la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1), gli abusi mercato (art. 25-*sexies*), il razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), i reati transnazionali, la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*) in quanto la Società non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

Il presente documento individua, nelle successive Parti Speciali, per ciascuna categoria di reati rilevanti per La Lucente S.p.A., le attività della Società sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

7. Destinatari del Modello

Il Modello di La Lucente S.p.A. si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- ai Dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaborazioni coordinate e continuative, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- ai lavoratori somministrati;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali, a titolo di esempio, legali, consulenti, procuratori, e più in generale i Partner;
- ai fornitori, agli appaltatori e agli agenti della Società;

-
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture, A.T.I., R.T.I. o associazione in partecipazione per la gestione di un affare, e più in generale i Consulenti.

L'Organo Amministrativo e i Direttori/Responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

8. Organismo di Vigilanza

Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici e che opera nel rispetto dei criteri indicati nel prosieguo del paragrafo.

LUCENTE opta per la scelta di un Organismo Monocratico oppure Collegiale, composto da due o tre membri, a seconda della scelta che l'Organo Amministrativo riterrà di fare sin sede di nomina. I membri non appartengono al personale della Società.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo all'Organo Amministrativo.

Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ogni membro dell'OdV deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

A garanzia dell'autonomia operativa dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo mette a disposizione dell'Organismo un referente aziendale, adeguato ai compiti che l'OdV gli richiederà, e mette a disposizione dell'OdV una dotazione adeguata di risorse finanziarie, sulla scorta di quanto proposto da quest'ultimo, della quale l'OdV può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ricoprire all'interno di La Lucente S.p.A. o di altra società dello stesso gruppo incarichi di tipo operativo;
 - essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori di La Lucente S.p.A. o di altra società dello stesso gruppo;
 - trovarsi in qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi.
- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
 - *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come “incessante operatività”, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività e alla predisposizione di un sistema di adeguati flussi informativi che gli consentano di svolgere azioni di monitoraggio.

8.1.1 Requisiti di eleggibilità

A tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”);

-
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art.* 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - per un qualunque delitto non colposo;
 - essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV.

Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo e rimane in carica sino alla scadenza del sessantesimo giorno dal termine del mandato dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato. I componenti dell'OdV possono essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancata collaborazione con gli altri componenti dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun componente dell'OdV di comunicare all'Organo Amministrativo, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

L'Organo Amministrativo revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente all'Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV ha libero accesso presso tutte le Funzioni e Organi della Società, al fine di ottenere ogni dato, documento o informazione ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle applicabili norme di legge.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale ed ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 7;
- verificare i principali atti societari e contratti conclusi dalla Società in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;

-
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 10;
 - verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo eventuali modifiche e aggiornamenti;
 - definire, in accordo con l'Organo Amministrativo, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
 - redigere, con cadenza annuale una relazione scritta all'Organo Amministrativo;
 - nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

Comunicazioni da e verso l'OdV

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - rendiconto delle spese sostenute.

L'Organo Amministrativo, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello, attraverso uno dei tre canali qui elencati:

- casella di posta elettronica dedicata, all'indirizzo: OdV@lalucente.it
- posta ordinaria, da inoltrare all'indirizzo professionale del Presidente dell'Organismo.

Le segnalazioni possono essere anche anonime ma devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV, tramite i già citati canali di posta elettronica e di posta ordinaria:

- le informazioni espressamente individuate nella Parte Speciale del presente documento;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l'integrazione di procedure esistenti, dall'OdV stesso.

L'Organismo adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Società, in ossequio a quanto disposto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (sistema noto come *whistleblowing*), garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico.

9. Prestazioni da parte di terzi

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (ad es. altre società, Consulenti, Partner, ecc.), devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

-
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
 - l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per La Lucente S.p.A. di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

10. Sistema disciplinare

10.1 Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dal Modello, dagli Strumenti di attuazione del Modello e dal Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società stessa ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dall'applicabile CCNL o da regolamenti interni alla Società.

A titolo esemplificativo e a integrazione del Sistema Disciplinare (**Allegato**), costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;

-
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
 - l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
 - l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
 - la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

10.2 Misure disciplinari

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (operai, impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (*full time* o *part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata) deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c. Ferma restando la discrezionalità del titolare del potere disciplinare e quanto disposto nell'allegato Sistema Disciplinare, si applicano, a titolo esemplificativo:

- per la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello, la sanzione del richiamo;
- per la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera e l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera, la sanzione pecuniaria;
- per la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello, l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV, l'impedito accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni e la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello, la sanzione della sospensione dalla mansione o dall'incarico e dalla retribuzione.

Nel caso di reiterazione di violazioni, ovvero di violazioni di particolare gravità, o che abbiano esposto la Società al pericolo di conseguenze pregiudizievoli, si applica una sanzione

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

di maggiore gravità rispetto a quella prevista per la violazione commessa o, nei casi più gravi, il licenziamento.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare ed all'Organo Amministrativo, mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine di avviare le contestazioni ed eventualmente comminare le sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, unitamente all'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante relazione scritta. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea la revoca dalla carica.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organo Amministrativo, qualora le violazioni siano tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

Per i provvedimenti nei confronti dei componenti dell'OdV, è prevista la possibilità di revoca dall'incarico, secondo la decisione da assumere in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

I rapporti con terze parti sono regolati da adeguati contratti che devono prevedere clausole di rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico da parte di tali soggetti esterni. Nel caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di Consulenti e Partner e di terze parti, in genere, con i quali la Società ha rapporti di fornitura o somministrazione, acquisto di beni o servizi e, in generale, d'affari nei limiti di quanto previsto statutariamente e dai propri scopi e attività aziendali, la Società, a seconda della gravità della violazione:

- (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o
- (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, la Società ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei contratti ed intese relativi a summenzionati terzi, Consulenti e Partner che prevedano:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della La Lucente S.p.A., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei reati presupposto;
- (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

11. Comunicazione e formazione del personale aziendale

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dall'Organo Amministrativo, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. intranet aziendale, sito internet aziendale in corso di implementazione, apposite *brochure*, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai Destinatari, anche esterni alla Società, oltre che alla collettività in generale.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata operativamente all'Organo Amministrativo che, confrontandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni e articolando i piani e i livelli di formazione a secondo dei ruoli e mansioni dei soggetti a cui erogare la formazione, la sua diffusione e la conoscenza effettiva del Modello.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dall'Organo Amministrativo, confrontandosi con l'Organismo di Vigilanza affinché i programmi di formazione siano efficacemente erogati.

La Società predispone mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono verificati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da professionisti ovvero da imprese erogatrici di formazione, muniti di comprovata esperienza in materia di D. Lgs. 231/2001.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

Sezioni A-M

INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment*), ha identificato attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha valutato l'adeguatezza e idoneità delle proprie, esistenti, prassi operative, procedure e regole aziendali e, all'esito di tale valutazione, ha integrato i loro contenuti e ha formulato, con l'obiettivo di aggiornare il proprio Modello e Codice Etico, dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, nonché dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate nella fase di analisi dei rischi.

Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 7 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante degli Strumenti di attuazione del Modello i protocolli generali di prevenzione di cui al successivo paragrafo 2, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, pertanto, la Società attua inoltre i protocolli indicati nei paragrafi che seguono.

Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigramma, mansionario, procedure, prassi consolidate o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
 - sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo interno alla Società;
 - sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e funzionale e sono descritte le diverse mansioni presenti in Società;
 - le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono documentati e tracciabili;
 - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
 - per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati presidi di controllo ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione/Servizio/Ufficio competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - la gestione dei dati da parte della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato e integrato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'Organismo di Vigilanza;

-
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
 - i sistemi premianti ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
 - i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
 - tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
 - l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività sensibili, e che costituiscono parte integrante del Modello, così come le prassi consolidate adottate da La Lucente S.p.A., diano attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle presenti Parti Speciali, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

Metodo seguito per il Risk Assessment

3.1 Definizione

Il "Risk Assessment" (anche Risk Analysis) o "Analisi del Rischio" è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio. Essa può essere applicata ai più svariati campi, come ad esempio: nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale; per la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nel lavoro; nel settore alimentare (in associazione al Metodo HACCP). In generale si ricorre all'analisi del rischio quando si intenda valutare la pericolosità di un evento indesiderabile ai fini di definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per prevenirlo o per tenerlo sotto controllo (cd. rischio residuo) laddove non fosse possibile eliminarlo.

La metodologia del risk assessment comunemente utilizzata può essere distinta nelle seguenti tre fasi:

- descrizione dell'oggetto di analisi: la raccolta di informazioni e di dati sui processi aziendali (produttivi e amministrativi) e/o sulle attrezzature e/o sui prodotti e/o sui materiali e/o sugli ambienti interessati (a seconda dell'obiettivo finale, ad es. compliance normativa o regolamentare; salute e sicurezza dei lavoratori; tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza dei prodotti, ecc.) ai fini dell'individuazione dei rischi. In genere è opportuno condurre la fase di studio schematizzando i processi aziendali (ad esempio, suddividendoli per fasi lavorative o per reparti/uffici);

-
- individuazione dei potenziali rischi: mediante l'analisi delle informazioni raccolte nella fase precedente si individuano tutti i pericoli riconducibili all'oggetto di studio e si associano a ciascuna fase lavorativa o a reparti oppure a uffici;²²
 - stima dei potenziali rischi: ad ogni pericolo individuato si stima la probabilità di accadimento e la gravità degli effetti che può determinare tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive già in essere. Dopodiché si determina la classe di rischio (si vada a questo proposito la matrice del rischio sotto riportata) e si definiscono i programmi di eliminazione o di riduzione del rischio più appropriati.

3.2 Terminologia

Per Rischio: si intende la pericolosità di un evento (ai fini del Modello, quello di commissione di uno dei reati presupposto) ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e G (gravità), secondo la seguente formula: $R = P \times G$.

Probabilità (P): si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare in via teorica (in base agli accadimenti nel settore, maggiorato di un fattore a secondo dell'eventuale commissione da parte della Società, valori 0, mai accaduto; 1, accaduto in una sola occasione; 2, accaduto in più di un'occasione) e senza tener conto dei presidi e misure precauzionali adottati dalla Società (cd. Rischio base). Successivamente, la Società ha rideterminato il valore tenendo conto: a) dell'assenza di attività sensibili nel cui ambito possa essere commesso un reato presupposto (attuale ma non assoluta, giacché nell'esercizio di impresa potrebbero intraprendersi attività che contemplano azioni regolate dalle norme applicabili in materia di reati presupposto); e/o b) delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione che riducono la Probabilità di commissione (cd. Rischio residuo). In genere viene distinta in 3-4 classi, tuttavia, la Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3.²³

Gravità (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere, anch'essa viene distinta in 3-4 classi. La Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente, e quindi l'inesistenza del rischio sanzionatorio; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3.²⁴

²² Definiti anche "attività sensibili" ai fini del presente Modello.

²³ Poco probabile, valore 1 – Probabile, valore 2 – Elevata, valore 3. La presenza di un "non rischio attuale" ovvero di adeguati presidi o rimedi, comportae l'applicazione di un fattore correttivo di -1/-2.

²⁴ Poco dannose, valore 1 – Dannose, valore 2 – Molto Dannose, valore 3.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

La seguente tabella è l'applicativo di "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione di tre classi di probabilità e tre di gravità, seguito per l'elaborazione del presente Modello.²⁵

	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Poco dannoso	Irrilevante	Tollerabile	Moderato
Dannoso	Tollerabile	Moderato	Effettivo
Molto dannoso	Moderato	Effettivo	Intollerabile

PREMESSA COMUNE ALLA PARTE SPECIALE E SUE SEZIONI

La Parte Speciale del Modello si compone di tante sezioni quante sono le famiglie di reato richiamate dal D.Lgs.231/01 che in base all'attività di risk assessment sono state valutate come rischi-reato potenziali per la Lucente S.p.A. e si riferisce ad "attività sensibili"²⁶ e comportamenti posti in essere dai Destinatari, come definiti nel paragrafo 7 della Parte Generale. Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto

²⁵ Alle 5 classi di rischio così risultanti si associano le seguenti raccomandazioni per la Società e, rispettivamente, per l'OdV:

Irrilevante: Valore rischio residuo = 1. Per la Società: nessuna azione e documentazione è richiesta. Per l'OdV: verifica non necessaria, consigliabile una nel corso del mandato.

Tollerabile: Valore rischio residuo = 2 - 11. Per la Società: Non sono richieste ulteriori azioni di controllo. Si possono ricercare miglioramenti che non comportino l'impiego di risorse significative. Il monitoraggio è richiesto per garantire che i controlli e i presidi siano operanti. Per l'OdV: almeno una verifica all'anno.

Moderato: Valore Rischio residuo = 12 - 39. Per la Società: E' richiesto impegno per ridurre il rischio valutando nel contempo i costi della prevenzione. Misure per ridurre il rischio dovrebbero essere adottate in un tempo determinato. Dove il rischio moderato è associato a conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore stima è richiesta per stabilire più precisamente la probabilità di accadimento come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere. Per l'OdV: almeno due verifiche l'anno e flusso informativo d'aggiornamento con cadenza semestrale, salvo evento.

Effettivo: Valore rischio residuo = 40 - 54. Per la Società: Il lavoro può essere svolto solo adottando specifiche misure per circoscrivere il rischio e nel mentre vengono adottati interventi per limitare/rimuovere il rischio. Devono essere impegnate con urgenza le risorse necessarie al fine di ridurre il rischio. Per l'OdV: verifiche trimestrali, segnalazione di non conformità alla Società con invito a rimuovere le cause del pericolo/adottare misure per ridurre il rischio. Flusso informativo d'aggiornamento almeno bimestrale, salvo evento.

Intollerabile: Valore rischio residuo = superiore a 54. Per la Società: il lavoro non può essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Se non è possibile ridurre il rischio anche con l'impiego di risorse elevate, l'attività deve cessare. Per l'OdV: segnalazione di violazione del Modello e richiesta di sospensione immediata della attività. Monitoraggio sulla effettiva sospensione attraverso flussi informativi, richiesta di informazioni, accesso in situ e/o incrementi attività di verifica.

²⁶ I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

i) attività "operative", costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferisce al reato di malversazione; "gestione dei rapporti ed invio comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici" per quanto si riferisce al reato di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);

ii) attività "strumentali", costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

prescritto dal D.Lgs.231/2001 al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel decreto stesso. Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico degli amministratori, dell'organo di controllo/revisore, dei dirigenti e dei dipendenti in via diretta e, in via indiretta attraverso apposite clausole contrattuali, a carico dei consulenti e professionisti esterni nonché dei fornitori e dei partner commerciali, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt.24 e ss. del D.Lgs.231/2001;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle richiamate ipotesi di reato.

La struttura di ogni sezione è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato nonché elementi di controllo a presidio del rischio. Infine, la Parte Speciale intende fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che collaborano con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

SEZIONE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2011

A.1 Reati applicabili

Ipotesi di corruzione e concussione

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro o di altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. Il codice penale distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio. Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro oppure altra utilità o ne accetta la promessa. I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione). Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

utilità. La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro oppure altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La fattispecie di Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro oppure altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190, si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro oppure altra utilità.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività

corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).

Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, atteso che il reato è consumato a seguito dell'indebito ottenimento di finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Ipotesi di Truffa

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per “artificio” o “raggiri” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

Anche la semplice inerzia da parte del soggetto indotto in errore può essere rilevante ai fini della sussistenza del reato. L'ingiusto profitto consiste principalmente in una diminuzione concreta del patrimonio pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per l'erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o a esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono da considerare rilevanti ai fini della sussistenza del reato le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati

ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire la modifica dei dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

A.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra menzionati e alcune altre attività strumentali (per distinzione tra attività sensibili e strumentali, vedi nota 1) attraverso le quali possono crearsi gli strumenti e/o i mezzi per commettere alcuni dei reati su richiamati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni.

a) Gestione dei rapporti con le competenti Pubbliche Amministrazioni (Comune di Modugno, Polizia municipale). Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Forze dell'ordine) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (attività sensibile)

L'attività di La Lucente S.p.A. implica il frequente contatto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio:

- a cui la Società deve rivolgersi per ottenere provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, certificati necessari o richiesti per lo svolgimento della propria attività o in osservanza di un obbligo di legge;
- nello svolgimento delle attività di verifica, accertamento, ispezione delle, a seconda dei casi, competenti Pubbliche Amministrazioni.

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dalle Amministrazioni centrali, locali o periferiche ovvero da altri enti pubblici;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute (ad es. la Società potrebbe

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

- offerta o promessa di denaro ovvero di altra utilità, a favore di pubblici ufficiali e incaricato di pubblico servizio (d'ora innanzi, anche, esponenti pubblici), perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad esempio, omettano di verbalizzare o di rilevare reati o irregolarità emerse in sede di verifica ovvero attestino atti o fatti dichiarati dalla Società e la cui esistenza è richiesta da applicabili norme di legge);
- la costrizione da parte di esponenti pubblici al fine di ottenere denaro o altra utilità perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore paghe/contributi (CPC)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)
- Responsabile HSE (RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

b) Attività di gestione dell'appalto/commissa: Consuntivazione e Collaudo Lavori (attività sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di prestazioni/servizi eseguiti da La Lucente S.p.A. in conformità (per quantità/qualità) al contratto o appalto stipulato, in quantità/qualità difformi rispetto a quanto effettivamente fornito/svolto.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Procedura contabilità ordinaria
 - Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
 - [Capitolato gara/appalto/commessa](#)
 - [Manuale e Procedure del Sistema di Gestione della Qualità](#)
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (attività sensibile e strumentale)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs 231/01 potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere, dia preferenza a fornitori/ graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Responsabile HSE (RHSE)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Coordinatori aree produzione (CAP)
 - Coordinatore area finanza (CAF)
 - Coordinatore paghe/contributi (CPC)
 - Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)
 - Coordinatore Relazioni Sindacali (CRS)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- [Manuale e Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità](#)
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

d) Gestione degli automezzi aziendali e dei buoni carburante (attività strumentale)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero configurarsi nella messa a disposizione di un automezzo e/o nella concessione di buoni carburante come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-	Responsabile Ufficio Gare e Contratti	(RGC)
-	Responsabile Amministrazione e Finanza	(RAF)
-	Responsabile Risorse Umane	(RRU)
-	Responsabile Produzione	(RP)
-	Coordinatori aree produzione	(CAP)
-	Coordinatore area finanza	(CAF)
-	Coordinatore paghe/contributi	(CPC)
-	Coordinatore ufficio approvvigionamenti	(CUA)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- [Regolamento per la gestione ed utilizzo dei mezzi aziendali](#)
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

e) Concessione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (attività strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni (da acquistare o sotto forma di cespiti aziendali, in uso o da dismettere) o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di concussione o di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Responsabile Risorse Umane	(RRU)
- Responsabile Produzione	(RP)
- Coordinatori aree produzione	(CAP)
- Coordinatore area finanza	(CAF)
- Coordinatore paghe/contributi	(CPC)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti	(CUA)
- Responsabile HSE	(RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

f) Richiesta di esecuzione di lavori o di interventi di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, straordinaria (attività strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici manutentori della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di ordini di lavoro o di richieste di ordini di servizio per riparazioni di apparecchiature e mezzi della Società.

Il rischio di commissione reato è nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'affidamento di un lavoro a terzi che può costituire il mezzo strumentale alla corruzione; ma, in caso si configuri l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni, anche il rischio che tale affidamento possa essere utilizzato come strumento per la predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi in virtù della retrocessione "forzosa" di parte del corrispettivo dell'appalto. Tale pericolo è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei lavori eseguiti e nella firma del

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Ulteriore reato-presupposto, nel cui caso la richiesta di esecuzione di lavori o di manutenzioni assume caratteristica sia di attività sensibile che strumentale, è quello di corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo), di cui alla successiva Sezione C, 2 bis. Tale pericolo è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei lavori eseguiti e nella firma del certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)
- Responsabile HSE (RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- [Manuale e Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità/Selezione qualificazione fornitori](#)
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Legal Audit (LA)

g) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (attività sensibile)

I reati di corruzione o di concussione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio ovvero la costrizione di costoro al fine di ottenere denaro e/o altra utilità affinché compiano (o siano remunerati per aver commesso) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (Magistrati o altre figure dell'ordinamento giudiziario per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti l'applicazione di condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Coordinatore Relazioni Sindacali (CRS)
- Responsabile HSE (RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

h) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi ovvero per sgravi fiscali, rimborso somme, esenzione dal pagamento di contributi e oneri (ad es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (attività sensibile)

Il rischio sussiste nell'attività di predisposizione dei documenti, dichiarazioni e evidenze necessari e funzionali alle dichiarazioni, domande, istanze e ricorsi ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi ovvero per crediti d'imposta, sgravi o rimborsi, in modo da indurre nell'interesse o a vantaggio della Società, in errore mediante artifici e raggiri, la Pubblica Amministrazione destinataria. Tale fattispecie è in parte sovrapponibile a quelle relative ai <reati tributari>, per i quali si rimanda alla sezione M.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Coordinatore paghe/contributi (CPC)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Procedura gestione risorse finanziarie
 - Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
 - Procedura flussi monetari in uscita
 - Procedura contabilità ordinaria
 - Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

l) Attività di rendicontazione relativa alla Convenzione con Leonardo S.p.A. - Trenitalia S.p.A. (attività sensibile)

I reati di concussione o di corruzione potrebbero configurarsi attraverso la costrizione alla corresponsione oppure l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, a favore di esponenti di Leonardo/Trenitalia S.p.A. e/o loro controllate o collegate, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (ad es. favorire la Società nell'ottenimento del pagamento del compenso previsto, omettere di apporre riserve o contestare i lavori svolti dalla Società, riconoscere varianti e conseguenti maggiori importi, ecc.).

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
 - Procedura gestione risorse finanziarie
 - Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
 - Procedura flussi monetari in uscita
 - Procedura gestione acquisizione commessa
 - Procedura affidamento incarichi professionali
 - Procedura contabilità ordinaria
 - Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
 - Segregazione di funzioni
 - Convenzione/Accordo quadro/Capitolato con Leonardo/Trenitalia S.p.A.
 - [Manuale e Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità](#)
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

m) Selezione, assunzione e valutazione del personale (attività sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di concussione/corruzione (assumendo, riconoscendo retribuzioni o premialità, oppure valutando positivamente a tale scopo soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio richiedente o che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore paghe/contributi (CPC)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Codice Etico
 - Procedura flussi monetari in entrata
 - Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
 - Procedura gestione risorse finanziarie
 - Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
 - Procedura flussi monetari in uscita
 - Procedura gestione acquisizione commessa
 - Procedura contabilità ordinaria
 - Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

n) Acquisti, affidamento gare, conferimento incarichi (attività strumentale)

I reati di cui all'art 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero configurarsi qualora la Società decida di affidare un appalto oppure un qualsivoglia incarico professionale o d'opera (architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere) o di acquistare beni o servizi da soggetti fornitori graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibili a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche eventualmente applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Coordinatore area finanza (CAF)
 - Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)
 - Responsabile HSE (RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- [Manuale e Procedure del Sistema di Gestione per la Qualità](#)
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

o) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi) (attività sensibile)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'area contabilità e/o finanza/tesoreria ovvero di altra area aziendale, prometta od offra, di propria iniziativa o perché costretta, denaro o altre utilità ad un esponente pubblico (Pubblico Ufficiale ovvero Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia nell'interesse o a vantaggio della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Responsabile Produzione (RP)
 - Coordinatori aree produzione (CAP)
 - Coordinatore area finanza (CAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

p) Predisposizione e invio ad Enti pubblici di rendicontazioni, atti, documenti, verbali, certificazioni riferite a lavori eseguiti dalla Società in virtù di contratto d'appalto, affidamento gara, partecipazione ad ATI o intesa equivalente, per pagamento di corrispettivi e canoni (attività sensibile)

Il rischio sussiste nell'attività di predisposizione dei documenti, dichiarazioni e evidenze necessari e funzionali all'ottenimento del pagamento per lavori e opere eseguite, in modo da indurre nell'interesse o a vantaggio della Società, in errore mediante artifici e raggiri, la Pubblica Amministrazione destinataria e ricevere pagamenti per attività svolte, non dovuti a norma di legge e/o di contratto.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Responsabile Area Corporate	(DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti	(RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza	(RAF)
- Responsabile Risorse Umane	(RRU)
- Responsabile Produzione	(RP)
- Coordinatori aree produzione	(CAP)
- Coordinatore area finanza	(CAF)
- Coordinatore paghe/contributi	(CPC)
- Responsabile HSE	(RHSE)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti	(CUA)
- Coordinatore Relazioni Sindacali	(CRS)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

q) Emissione note di credito (attività strumentale)

Il rischio sussiste nell'emissione di note credito che espongono fatti non rispondenti al vero e, più in generale, prive di reale motivazione, a favore di terzi compiacenti e disponibili a retrocedere, in tutto o in parte, il denaro così ricevuto alla Società. I fondi così reperiti potrebbero essere utilizzare come strumento la commissione di reati corruttivi, nell'interesse o a vantaggio delle Società.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Amministratore Delegato	(AD)
- Responsabile Area Business	(DAB)
- Responsabile Area Corporate	(DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza	(RAF)
- Responsabile Produzione	(RP)
- Coordinatori aree produzione	(CAP)
- Coordinatore area finanza	(CAF)
- Coordinatore ciclo attivo	(CCA)
- Coordinatore ciclo passivo	(CCP)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

r) Gestione viaggi, trasferte e note spesa (attività strumentale)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero configurarsi nella messa a disposizione di un viaggio, a spese della azienda, come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società e anche attraverso il ricorso a rimborsi spese fittiziamente sostenute da dipendenti compiacenti della Società e falsamente documentate come spese di trasferta o per lavoro, utilizzati come strumento per la predisposizione di un fondo nero a fini corruttivi, alimentato con il provento dall'omesso, effettivo rimborso oppure con la retrocessione dell'importo della spesa di trasferta o lavoro.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Responsabile Area Business	(DAB)
- Responsabile Area Corporate	(DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti	(RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza	(RAF)
- Responsabile Risorse Umane	(RRU)
- Responsabile Produzione	(RP)
- Coordinatori aree produzione	(CAP)
- Coordinatore area finanza	(CAF)
- Coordinatore paghe/contributi	(CPC)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti	(CUA)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub A.2. e A.3
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

A.3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o comunque agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari sono tenuti inoltre ad assicurare che:

-
- l'instaurazione di rapporti con soggetti terzi sia sempre preceduta da una prudente, accurata ed attenta valutazione nelle attività di selezione e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo;
 - le prestazioni richieste o erogate da parte o a favore di terzi, con particolare riferimento ai servizi e alle attività di consulenza, siano sempre congrue, corrette, trasparenti ed effettivamente corrispondenti agli interessi della Società;
 - le eventuali operazioni infragruppo siano sempre formalizzate in contratti dal contenuto sufficientemente dettagliato ed accompagnate da adeguate forme di rendicontazione;
 - la gestione dei flussi finanziari sia condotta nel rispetto delle procedure e dei livelli autorizzativi adottati, in conformità ai principi di trasparenza, adeguata documentazione di ogni operazione e segregazione di funzioni;
 - l'esercizio di poteri di spesa e rappresentanza per conto della Società avvenga sempre nel rispetto del sistema autorizzativo interno e dei principi di governance adottati dalla Società.

I Destinatari hanno, inoltre, l'espresso divieto di sottostare a richieste di qualsiasi natura contrarie alla legge, al Codice Etico o al presente Modello Organizzativo e alle procedure aziendali, dando tempestiva informativa di tali illecite richieste al proprio diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza.

A.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale A, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi, si specifica che per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze direzionali (ad es. HR, legali, fiscali, ecc), si specifica che per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Con specifico riferimento al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), si rimanda alla Parte Speciale B.

A.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

A.6. Valutazione del rischio di reato (Corruzione – Concussione)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 3 (Elevata)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 3 (Elevata)

Valore Probabilità: $3+0 \times 3 = 9$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

VALORE RISCHIO BASE: $9 \times 6 = 54$ EFFETTIVO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $6 \times 6 = 36$ MODERATO

A. 6. 1 Valutazione del rischio di: malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico, truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica.

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1
(Poco Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 1 = 2$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3
(Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 6 = 12$

MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 6 = 6$

TOLLERABILE

SEZIONE B - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

**Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10,
L. 146/2006)**

B.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
 - associazione di tipo mafioso anche straniera, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, previsto dall' art. 377-bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
 - favoreggiamento personale, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

B.2. Attività sensibili

I delitti di cui all'art. 24-ter del Decreto e di cui all'art. 10, L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura, per ampia parte, di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso), che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Società potrebbe comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere non riconducibili a specifiche attività concretamente svolte dalla Società – e, quindi, alle relative procedure operative – gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali che da subordinati. Con riferimento a tale aspetto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Società.

Si è infatti ritenuto che, per la prevenzione di detti reati, possano svolgere un'adeguata funzione preventiva i presidi di corporate governance già in essere nella Società, nonché i principi presenti nel Codice Etico, che costituiscono lo strumento più adeguato per reati come l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., per l'impossibilità di inquadrare all'interno di uno specifico sistema di controlli il numero pressoché infinito di comportamenti che potrebbero essere commessi mediante il vincolo associativo.

Nondimeno, la Società ha in ogni caso individuato una serie di attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose, o che comunque svolgono attività illecite, possono entrare in contatto e gestire attività di impresa con la Società stessa. In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti di criminalità organizzata previsti dall'art. 24-ter del Decreto e reati transnazionali previsti dall'art. 10, L. 146/2006:

- gestione degli acquisti, inclusi quelli aventi a oggetto consulenze, appalti e servizi;
- gestione delle attività commerciali, delle forniture di beni e/o servizi e degli appalti, anche laddove svolti in forma di ATI, RTI, Joint-Venture, Consorzi, Rete, Associazione in partecipazione;

- gestione degli adempimenti fiscali;
- gestione delle risorse finanziarie;
- selezione del personale e gestione delle risorse umane;
- gestione delle operazioni intercompany;
- gestione delle attività societarie e dei rapporti con soci, sindaci e revisori.

B.3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o comunque agevolare la commissione dei reati sopra descritti.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari sono tenuti inoltre ad assicurare che:

- l'instaurazione di rapporti con soggetti terzi sia sempre preceduta da una prudente, accurata ed attenta valutazione nelle attività di selezione e nella determinazione delle condizioni afferenti al rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura;
- le prestazioni richieste o erogate da parte o a favore di terzi, con particolare riferimento ai servizi e alle attività di consulenza, siano sempre congrue, corrette, trasparenti ed effettivamente corrispondenti agli interessi della Società;
- le eventuali operazioni infragruppo siano sempre formalizzate in contratti dal contenuto sufficientemente dettagliato ed accompagnate da adeguate forme di rendicontazione;
- la gestione dei flussi finanziari sia condotta nel rispetto delle procedure e dei livelli autorizzativi adottati, in conformità ai principi di trasparenza, adeguata documentazione di ogni operazione e segregazione di funzioni;
- l'esercizio di poteri di spesa e rappresentanza per conto della Società avvenga sempre nel rispetto del sistema autorizzativo interno e dei principi di governance adottati dalla Società;
- sia garantita l'assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nella gestione delle attività contabili e degli adempimenti fiscali.

I Destinatari hanno, inoltre, l'espresso divieto di:

- sottostare a richieste di qualsiasi natura contrarie alla legge, al Codice Etico o al presente Modello Organizzativo e alle procedure aziendali, dando tempestiva

informativa di tali illecite richieste al proprio diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza;

- accettare ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto contrario o anche conforme ai doveri del proprio ufficio;
- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni che si sappia o si abbia ragionevole motivo di ritenere siano affiliati o comunque legati ad associazioni criminali, ovvero di cui non sia adeguatamente accertata l'identità, la proprietà o i legami di controllo;
- in particolare, instaurare rapporti con soggetti che:
 - esercitino la propria attività professionale o imprenditoriale attraverso strutture o enti "di facciata" o "di comodo", privi di una effettiva struttura operativa (ad es. senza alcun dipendente o sede fisica determinata, etc.);
 - rifiutino di fornire informazioni utili alla loro identificazione o forniscano informazioni false o inesatte;
 - richiedano o offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di irregolarità o sospettosità;
 - pongano in essere comportamenti contrari alla normativa fiscale, contabile o di contrasto al riciclaggio;
- detenere o introdurre in azienda beni di qualunque natura di provenienza illecita e/o sostanze stupefacenti e, più in generale, vietate.

B.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale B, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti di beni, consulenze, appalti e servizi, si applica quanto previsto al paragrafo F.3 della Parte Speciale F redatta a presidio della commissione dei reati di "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 25-octies del Decreto), con riferimento alla corrispondente attività sensibile. In aggiunta a quanto ivi previsto, si specifica che per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse - con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come

indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti il conferimento e gestione delle consulenze direzionali (ad es. HR, legali, fiscali, ecc), si specifica che per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni, consulenze e servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti ai fini della stipula di contratti di appalto, la Società adotta le seguenti misure:

- sia preventivamente richiesta di documentazione idonea a verificare l'identità, la sede e la natura giuridica della controparte dell'operazione aggiornata in prossimità della data di stipula, la sua iscrizione al Registro delle Imprese ovvero ad un Albo/Registro professionale;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile Amministrazione o dell'Ufficio Acquisti oppure della funzione aziendale coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto previsto nella procedura pagamenti e gestione della tesoreria con riferimento alla specifica, corrispondente, attività sensibile.

B.5. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

B.6. Attività sensibili e prevenzione

Come i delitti di criminalità organizzata, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere di difficile ricollegamento a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Data la premessa di cui sopra, resta inteso che la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. è sicuramente riconducibile alle attività operative legate alla gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e amministrativo, che si compongono di:

- assunzione delle decisioni relative all'instaurazione del contenzioso ovvero alla definizione di transazioni commerciali a fronte di disservizi o contestazioni;
- selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
- gestione dei rapporti con le Autorità giurisdizionali e amministrative procedenti o presso cui pende il procedimento;
- definizione transattiva delle liti.

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico e l'osservanza degli Strumenti di attuazione del Modello costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare i delitti di cui alla presente Sezione, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico e delle procedure in materia di: gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie; gestione e acquisizione della commessa; conferimento incarichi; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'Autorità giudiziaria.

B.7. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività sensibili, i Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

B.8. Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 3 (Elevato)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $3+0 \times 2 = 6$

GRAVITÀ

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

VALORE RISCHIO BASE: $6 \times 6 = 36$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $5 \times 6 = 30$ MODERATO

SEZIONE C – I REATI SOCIETARI

C.1 Reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001

In generale, trattasi di “reati propri”, ovvero sia di reati in cui soggetti attivi del reato sono, nella maggior parte dei casi gli amministratori, e/o per alcune fattispecie, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, dirigenti aziendali. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

degli amministratori; oltre al caso in cui, essi stessi, rivestissero anche la carica di amministratori. Per alcuni dei reati compresi in questa sezione:

- la condotta criminosa è di natura contravvenzionale;
- l'adozione di condotte che rimedino al reato commesso, entro determinati termini previsti dal legislatore, estingue il reato (ad es. la ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato di cui all'art. 2628 c.c.; il risarcimento del danno ai creditori nel reato ex art. 2629 c.c.).

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- a. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- b. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- c. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- d. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

All'interno di questa sezione, sono compresi anche i reati di corruzione tra privati e la relativa "istigazione".

I soggetti attivi, autori del reato, sono coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo in azienda ma anche coloro che svolgono attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive.

Le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo includono anche la sollecitazione del denaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intraneo" qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto, nonché, nella fattispecie di corruzione attiva, l'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo".

Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, è prevista la commissione della stessa per interposta persona.

Corruzione tra privati (art. 2635 c. c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, danaro o altra utilità non dovuti, o né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto, dall'art. 2641 c.c. (confisca) la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse ed offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

C.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame. La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio ("Risk Control Matrix") si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

A monte dei presidi indicati sotto la voce "Strumenti di controllo esistenti", la Società considera adeguati presidi preliminari: l'osservanza delle applicabili norme di legge e delle regole statutarie, la presenza della Società di revisione e del Collegio Sindacale con lo svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.

1) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata nei magazzini (attività sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate a ciascuno dei cantieri/impianti, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3 e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

2) Fatturazione/Note di credito (attività sensibile e strumentale)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della area contabilità esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore ciclo attivo (CCA)
- Coordinatore ciclo passivo (CCP)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

3) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (*attività sensibile*)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (segreteria societaria) - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Segreteria di Direzione

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

4) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (attività sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora il Presidente, anche avvalendosi dei suoi collaboratori (segreteria di direzione, Amministratore Delegato, Responsabile Amministrazione), provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti, allo scopo di indurre l'Assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
 - Responsabile Produzione (RP)
 - Segreteria di direzione

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

5) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (attività sensibile)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 riconducibili in questo punto sono: Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.); Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.).

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Segreteria di direzione

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

6) Predisposizione del bilancio (*attività sensibile*)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

7) Gestione delle operazioni sul capitale

Nell'ambito di tale macroattività potrebbero essere commessi i seguenti reati:

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostruzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci, che possono aver svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.

Nonché:

- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Tenuto conto della data di costituzione della Società, della ridotta compagine azionaria, della titolarità del capitale detenuta in comunione tra fratelli e della presenza di una società controllata, i due suddetti reati sono stati considerati nelle risultanze del risk assessment.

Per tutti i reati di cui al presente punto 7, le Funzioni coinvolte sono:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Soci
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub C.3. e C.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

- Collegio Sindacale
- Società di revisione nominata ai sensi dell'art. 2409 c.c.

C.2.bis I delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, le aree a rischio sono invece rappresentate, da un lato, da quelle che potrebbero trarre un diretto beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell'interesse della Società; dall'altro lato, devono considerarsi a rischio della commissione di tali reati anche tutte le aree che potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste corruttive in denaro ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita "retribuzione" (es. selezione del personale e assunzioni, omaggistica, viaggi, utilizzo di auto aziendali e buoni carburante, sponsorizzazione, etc.).

Si richiama, ai fini dell'individuazione dei comportamenti, delle attività, delle funzioni aziendali coinvolte, dei presidi e strumenti di controllo, quanto previsto nella sezione A, A.1 "Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali", lettere: b), c), d), e), f), g), m) n), o), q), r).

C.3 Protocolli generali di prevenzione

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui alla presente sezione.

La condotta di La Lucente S.p.A. è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà al fine di garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

fine di fornire ai Soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

C.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale C, i seguenti obblighi.

Per le operazioni connesse alla gestione contabile (incluse le valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa e l'aggiornamento del piano dei conti) la Società esige dai Destinatari che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Funzione responsabile le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse Funzioni aziendali indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
 - la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione dell'Organo Amministrativo con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per l'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con i Soci e con il Collegio Sindacale, la Società esige che:

- per ciascuna Funzione sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci e dal Collegio Sindacale, siano documentati e conservati;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale deve esprimere un parere, siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- sia garantito ai Soci e al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico o dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle operazioni sul capitale sociale (ivi comprese le operazioni straordinarie), la Società esige che:

- la Funzione proponente l'operazione predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, sia verificata preliminarmente la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.
 - Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi, la Società esige che:
 - non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
 - il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo:
 - conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
 - siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
 - i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
 - siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

Per le operazioni riguardanti, la gestione delle risorse umane (ad es. selezione, assunzione, amministrazione, valutazione, ecc.), la gestione e controllo delle note spese, la gestione dei

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, cellulari, personal computer, ecc.) e la gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni, si applica quanto previsto nella Sezione A, con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti ai fini della stipula di contratti di appalto e attività di fornitura di servizi, la Società esige che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo:
 - conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio/file, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - informi l'OdV di qualsiasi violazione rispetto all'osservanza alle regole che qui precedono nonché delle risultanze delle varie fasi dell'attività per appalti di valore superiore a € 5 milioni per importo singolo/annuo ovvero € 15 milioni in caso di accordo di durata pluriennale;
 - siano preventivamente definiti:
 - le attività svolte ai fini della ricerca di nuovi clienti;
 - i criteri da utilizzare ai fini della determinazione di un prezzo massimo di offerta;
 - i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione del prezzo e degli eventuali sconti;

C.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

C.6. Valutazione del rischio (reati societari)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2
(Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 2 = 4$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 0.

Valore Gravità complessivo: 2

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 2 = 8$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 2 = 2$ TOLLERABILE

C.7 Valutazione del rischio di corruzione/istigazione tra privati

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)

- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0

- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2
(Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 2 = 4$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3
(Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 6 = 24$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 6 = 18$ MODERATO

SEZIONE D – REATI CONTRO LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

D.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società, seppure poco plausibili, i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633, costituito dalla condotta di chi:
 - abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o

concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

- utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- art. 171-ter, L. 633/1941, costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali;
- art. 172-septies, L. 633/1941, costituito dalla condotta di chi omette di comunicare alla SIAE i dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-octies, L. 633/1941, fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparato o loro parti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

D.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- Gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi:
 - selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle risorse informatiche aziendali:
 - gestione degli accessi logici e fisici;
 - gestione hardware, software e relative licenze d'uso;
 - utilizzo dei dispositivi di firma digitale;
 - gestione della documentazione in formato digitale;
 - accesso ai sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione.

Funzioni coinvolte:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Amministratore Delegato (AD)
 - Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
 - Responsabile Risorse Umane (RRU)
 - Coordinatore sistemi informativi (CSI)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- GDPR
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit/ Privacy (LA)

D.3. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

D.4. Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 1 = 2$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 5 = 10$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 5 = 5$ TOLLERABILE

SEZIONE E – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato 9001, 14001 e 18001. In particolare, ha ottenuto la certificazione di conformità all'ISO 18001 (OHSAS 18001, a breve sostituito dalla ISO 45001). Il Legislatore equipara il SGS 18001 a Modello organizzativo ex D. Lgs 231/01 per la parte prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro.

E.1. Reati applicabili

Sulla base del risk assessment condotto sono considerati applicabili alla Società i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi,

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente occupano i locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;

-
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
 - il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

E.2. Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

Al fine di una più agevole comprensione dei doveri e delle responsabilità previste dalla vigente normativa e dal Modello in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e delle relative definizioni ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ("D. Lgs. 81/2008" o "Testo Unico Sicurezza"):

- Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della società o di una sua unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati altri soggetti quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e stage o i lavoratori volontari;

-
- Medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
 - Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

E.3. La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela

Si è detto che i reati di omicidio e lesioni colpose acquistano rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 unicamente se compiuti in violazione della normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro. Le principali disposizioni in materia sono attualmente contenute nel Testo Unico Sicurezza e successive modifiche.

Più in generale, a prescindere da specifiche disposizioni preventive dettate dal Testo Unico Sicurezza, è necessario considerare che – secondo l'art. 2087 c.c. – il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Fermo restando il rispetto di tale dovere di carattere generale, il Testo Unico Sicurezza individua le seguenti misure generali di tutela da adottare nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

-
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 - la riduzione dei rischi alla fonte;
 - la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
 - l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 - la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - il controllo sanitario dei lavoratori;
 - l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
 - l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 - l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 - l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - le istruzioni adeguate ai lavoratori;
 - la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 - la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 - le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 - l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 - la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
 - le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

E.4. Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro

L'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che tra gli obblighi (e non delegabili) del Datore di Lavoro vi siano quelli di:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- procedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, con riferimento – tra l'altro - alla scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati e miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
 - predisporre un documento della valutazione del rischio (DVR) contenente:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
 - le ulteriori indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/2008.
 - procedere alla custodia del DVR presso l'azienda o l'unità produttiva;
 - predisporre un documento unico della valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) con il quale, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (e con esclusione delle eccezioni previste dal D. Lgs. 81/2008), il datore di lavoro fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - adeguare il DUVRI in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
 - nominare il RSPP.

E.5. Ulteriori obblighi

Fermo restando l'adempimento degli obblighi sopra descritti, il Datore di Lavoro, avvalendosi della collaborazione dei Dirigenti in rapporto ai rispettivi obblighi e responsabilità, è tenuto inoltre a:

- decidere sulle misure di protezione che devono essere adottate e, se necessario, i dispositivi di protezione che devono essere usati;
- informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, anche potenziale, circa il rischio stesso e le disposizioni prese (o da prendere) in materia di protezione;
- in caso di situazioni di rischio grave ed inevitabile, impartire istruzioni affinché i lavoratori, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- assicurare che ciascuno riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. La suddetta formazione deve essere specifica anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e periodicamente aggiornata;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva, al momento dell'assunzione, nel caso di trasferimento o di mutamento di mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, le informazioni e le istruzioni necessarie in rapporto ai rischi esistenti e alle misure da adottarsi per contrastarli.

In aggiunta ai sopra menzionati doveri, il Datore di lavoro e i Dirigenti hanno l'ulteriore obbligo di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi prescritti;
- comunicare tempestivamente al medico competente l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- consegnare copia del DVR ai RLS su richiesta di questi;
- comunicare all'INAIL in relazione alle rispettive competenze, e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il RLS nelle ipotesi stabilite dalla legge;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica per la sicurezza;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL nonché, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i nominativi dei RLS in caso di nuova nomina o designazione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi gravanti sui preposti, i lavoratori, i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e sul medico competente.

È importante sottolineare che, oltre agli obblighi specifici sopra descritti, il Datore di Lavoro e i Dirigenti sono anche tenuti a vigilare sull'adempimento da parte degli ulteriori soggetti che operano nell'organizzazione della sicurezza (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente) degli obblighi sui medesimi rispettivamente gravanti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ferma restando la responsabilità esclusiva di tali soggetti qualora la mancata attuazione di tali obblighi sia imputabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del Datore di Lavoro e dei Dirigenti.

E.6. Obblighi dei preposti

In ragione delle proprie attribuzioni e competenze, i Preposti hanno l'obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal Testo Unico e dalle procedure aziendali.

E.7. Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Fermi restando gli obblighi sin qui descritti a carico dei lavoratori, si ricorda che il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti hanno l'obbligo di verificare, ciascuno secondo le proprie

competenze e responsabilità, il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda e che gli stessi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori che sia imputabile ad un difetto di vigilanza.

E.8. Obblighi del Medico Competente

Il Medico Competente, tra l'altro, ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la periodicità stabilita in base ai rischi esistenti.

E.9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ("SPP") è un organo di staff che svolge una funzione di ausilio e consulenza al Datore di Lavoro nell'adempimento dei propri obblighi. In particolare, il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dirette a contrastare i rischi individuati ed i relativi sistemi di controllo;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

- fornire ai lavoratori le informazioni richieste dalla normativa.

E.10. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, è dotato in base alla vigente normativa di una serie di prerogative dirette a garantirne il costante coinvolgimento nella gestione della salute e della sicurezza. In particolare, il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

E.11. Le sanzioni

L'art. 55 del TUS prevede le sanzioni a carico del Datore di Lavoro in caso di inadempimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro posti a suo carico ai sensi del medesimo TUS. In particolare, la norma in esame prevede:

“È punito con l'arresto da tre a sei mesi con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per il datore di lavoro:

i. che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e dalle lettere q) e z) dell'articolo 18;

ii. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) salvo il caso previsto dall'articolo 34.

Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

i. nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

ii. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

iii. per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non si inferiore a 200 uomini-giorno.”

Inoltre sono previste sanzioni penali, rispettivamente, per il Preposto (art. 56 TUS), per il Medico Competente (art. 58 TUS) e per i lavoratori (art. 59 TUS) che non adempiano ai propri obblighi prevenzionistici.

In particolare, con riferimento alla figura del preposto, si deve evidenziare che il D. Lgs. 81/2008 concepisce il meccanismo di prevenzione degli infortuni sul lavoro come un sistema organizzato con coinvolgimento di tutte le figure aziendali e che il nuovo assetto normativo amplia notevolmente la responsabilità nel ruolo dei “Preposti” inserendo specificamente la necessità di adeguata e specifica formazione per tali figure tra le “misure generali di tutela” (art. 15 TUS), nonché disciplinandone espressamente gli obblighi (art. 19 TUS).

E.12. La delega di funzioni

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale diffuso nella prassi e riconosciuto come “Delega di Funzioni”, tramite il quale il Datore di Lavoro individuato ex lege trasferisce le funzioni peculiari della propria figura (tranne quelle non delegabili ai sensi dell'art. 17 TUS) ad un

altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale e dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D. Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 TUS, si rileva una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del Datore di Lavoro e attuazione del Modello Organizzativo:

“[...]. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4”.

La corretta attuazione del Modello costituisce pertanto elemento esimente sulla “culpa in vigilando” del Datore di Lavoro in quanto, attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il Datore è in grado di esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate da parte del Delegato.

E.13. Attività sensibili

Con riferimento alle attività che possono presentare un rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, è necessario distinguere le attività che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza del lavoratore (e dalle quali, pertanto, può derivare la morte o la lesione di un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale) dalle attività che possono comportare il rischio di commissione di uno dei Reati considerati ed alle quali è specificatamente rivolto il Modello.

La valutazione delle attività che possono comportare un rischio di infortunio o malattia professionale, infatti, è oggetto del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) adottato e periodicamente aggiornato dalla Società in rapporto all'evoluzione dei fattori di rischio, delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati o ad eventuali evoluzioni della normativa in conformità al presente Modello.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Le attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei Reati sono, invece, costituite dalle attività necessarie ad assicurare un'efficiente gestione della sicurezza ed il corretto adempimento degli obblighi giuridici previsti dalla vigente normativa e principalmente relative ai seguenti profili:

- Gestione delle attività per la tutela della salute, sicurezza e igiene dei lavoratori:
 - struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - comunicazione e consultazione;
 - manutenzione infrastrutture, luoghi di lavoro, impianti e attrezzature aziendale;
 - adozione e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - gestione dei controlli e vigilanza;
 - gestione documentazione e certificazioni obbligatorie - gestione delle registrazioni;
 - gestione degli investimenti in materia di sicurezza.
- Valutazione dei rischi:
 - effettuazione della valutazione dei rischi ex art. 28 D. Lgs. 81/2008;
 - elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - aggiornamento periodico del DVR;
 - predisposizione e monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi.
- Gestione emergenze:
 - definizione di ruoli e responsabilità nella gestione delle situazioni di emergenza;
 - adozione di norme di comportamento cui attenersi in caso di emergenza;
 - addestramento dei lavoratori in merito alla gestione delle emergenze;
 - gestione attività di primo soccorso.
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi (ivi inclusa la gestione di appalti, subappalti e forniture):
 - selezione del fornitore/appaltatore (verifica idoneità tecnico-professionale);
 - qualificazione e valutazione periodica fornitore/appaltatore/subappaltatore;
 - informazione in merito ai rischi specifici per la sicurezza, alle misure di prevenzione ed emergenza adottate con riferimento al luogo di esecuzione dell'appalto;
 - attività di cooperazione e coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (elaborazione DUVRI, specifica previsione contrattuale in merito ai costi per la sicurezza);
 - gestione delle attività di subappalto (con particolare riferimento alle attività di service svolte dalla Società presso clienti e affidate in subappalto a propri concessionari/officine autorizzate).

- Sorveglianza sanitaria:
 - programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria (Protocollo sanitario);
 - effettuazione di sopralluoghi atti a verificare lo stato di salubrità dei luoghi di lavoro;
 - attività di controllo in merito al corretto assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria.
- Formazione e addestramento:
 - adozione e periodico aggiornamento di un piano della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza;
 - attività di informazione ai lavoratori.

E.14. Protocolli generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi in fase di adozione da parte della Società nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività

idei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
- utilizzare macchinari, attrezzature, strumenti e dispositivi non adeguati o non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

E.15. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello incorpora i contenuti del Sistema di Gestione della Sicurezza ISO 18001/45001 adottato dalla Società e prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche

preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale E, i seguenti obblighi.

Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti sono in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico e possono essere conseguiti anche attraverso specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

In generale, a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D. Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- è costruito il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

L'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri

soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Società.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D. Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle operazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi, sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

-
- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
 - la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
 - la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
 - la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione, da parte del personale, delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Gestione degli appalti

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 e dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto

esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società).

L'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della Società, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

- procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;
- definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di in un contratto scritto;
- definizione degli accessi e delle attività esercite sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;
- formalizzazione e tracciabilità del controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità della lavorazione, in particolare con riferimento alle attività condotte presso i cantieri, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e sono richiamate nei piani operativi della sicurezza, predisposti per gli specifici interventi.

Attività di sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;

- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità
- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di Salute e Sicurezza.

Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze). La

gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

Infortuni

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali devono essere adeguatamente registrati e monitorati in base a procedure formalizzate al fine di chiarirne le cause, e, se del caso, modificare/implementare il sistema della sicurezza.

Rapporti con le autorità pubbliche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I rapporti con le Autorità pubbliche competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. INAIL; ASL, Vigili del Fuoco, etc.) devono essere improntati alla massima correttezza e disponibilità. In caso di visite o ispezioni da parte di tali Autorità, i Destinatari devono prestare la massima collaborazione e rispondere con sollecitudine ad eventuali richieste di informazioni ricevute fornendo dati e informazioni veritiere, complete e corrette.

Rapporti con soggetti terzi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

I contratti di appalto, fornitura e somministrazione soggetti alla disciplina di cui all'art. 26 del Testo Unico sulla Sicurezza sono regolati da procedure specifiche dirette a garantire:

- la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori in relazione ai lavori o alle forniture da affidare;
- il rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore o fornitore;
- la raccolta di adeguata documentazione (es. visure, DURC, etc.) a supporto delle informazioni raccolte;
- la messa a disposizione a favore degli appaltatori di informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente lavorativo e delle relative norme di sicurezza generali e specifiche;
- la valutazione dei rischi interferenziali, l'individuazione delle relative misure di sicurezza e, ove necessario in base alla normativa vigente, l'adozione del relativo Documento (DUVRI);
- il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- la cooperazione nell'attuazione delle misure di sicurezza;
- la definizione dei costi delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi interferenziali.

E.16. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate saranno condotte attività di audit, oltre a quelle previste nel SGS della Società, a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti aziendali competenti o di consulenti esterni.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;

siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit all'Organo Amministrativo e al Datore di lavoro.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)

- Responsabile Relazioni Sindacali (CRS)
- Responsabile HSE (RHSE)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub E.14. e E.15
- Segregazione di funzioni
- [SGS 18001/Sistema di Gestione Integrato](#)
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

E.17. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

E. 18 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 3 (Elevata)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 1
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 3 (Elevata)

Valore Probabilità: $3+1 \times 3 = 12$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $12 \times 5 = 60$ INTOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $7 \times 5 = 35$ MODERATO

SEZIONE F – REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

F.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

-
- ricettazione, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
 - riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
 - autoriciclaggio, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

F.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'art. 25-octies del Decreto:

- Gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi
 - selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.
- Gestione delle attività commerciali:
 - selezione clienti privati, individuazione nuove opportunità commerciali;
 - definizione dei prezzi, della scontistica e delle condizioni di vendita;
 - gestione degli appalti ed esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni:
 - gestione omaggi, doni o liberalità a clienti e terzi.
- Gestione delle risorse finanziarie:

- gestione della tesoreria;
- gestione conti correnti e rapporti con gli istituti di credito (es. finanziamenti, garanzie, etc.);
- gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse;
- pianificazione finanziaria.
- Gestione delle operazioni intercompany:
 - gestione dei rapporti di servizio e fornitura con le società del Gruppo;
 - gestione dei finanziamenti e delle prestazioni infragruppo.
- Gestione delle attività societarie e dei rapporti con soci, sindaci e revisori:
 - gestione della governance societaria;
 - gestione dell'informativa finanziaria;
 - esecuzione e gestione delle operazioni straordinarie di acquisto/vendita di azioni.

F.3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- trasferire (se non tramite intermediari abilitati quali banche, poste o istituti di moneta elettronica) denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi complessivamente superiori al limite previsto per legge. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia stabilita dalla legge che risultino artificiosamente frazionati al fine di eludere l'applicazione del divieto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

F.4 Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale F, i seguenti obblighi.

Nel rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali adottate dalla Società, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito specificate.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti indiretti, consulenze, appalti e forniture di servizi, la Società esige che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo:
 - conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio/file, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - informi l'OdV delle violazioni delle regole che precedono nelle varie fasi di trattativa e conclusione dell'accordo;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
- i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

siano individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a “rischio” o “sospette” con fornitori sulla base del profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie della Società:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli periodici dei flussi finanziari aziendali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi, che con riferimento a eventuali pagamenti infragruppo e assicurarne la piena tracciabilità;
- garantire che gli impieghi di liquidità e il fabbisogno finanziario siano idoneamente pianificati e previsti nell’ambito di un processo di budgeting;
- assicurare che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano sempre una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità alle procedure aziendali;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni ed il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurare che le eventuali attività intercompany siano formalizzate in specifici accordi che descrivano in maniera sufficientemente dettagliata le attività svolte i servizi/le prestazioni svolte;
- seguire regole di trasparenza e tracciabilità per la conclusione di accordi/ATI/RTI con altre imprese e verificare la congruità economica di eventuali investimenti. In tali casi, selezionare preferibilmente la controparte nell’ambito di soggetti già partner della Società o comunque previa verifica della loro reputazione e affidabilità;
- garantire che la documentazione riguardante ogni operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- rispettare gli ulteriori principi di comportamento e le regole di condotta dettate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (attività strumentali);
- comunicare tempestivamente all’OdV eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in relazione alle norme di comportamento qui descritte.

È, inoltre, fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- creare fondi a fronte di pagamenti che non trovino adeguata giustificazione, in tutto o in parte;
 - effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
 - negoziare o concludere transazioni con fornitori, clienti, consulenti, partner commerciali e finanziari, enti o società che si sappia o si abbia ragione di ritenere non abbiano una adeguata attendibilità commerciale e professionale;
 - in particolare, instaurare rapporti con consulenti, fornitori, intermediari o partner commerciali qualora tali soggetti:
 - esercitino la propria attività professionale o imprenditoriale attraverso strutture o enti “di facciata” o “di comodo”, privi di una effettiva struttura operativa (ad es. senza alcun dipendente o sede fisica determinata, etc.);
 - richiedano pagamenti, rimborsi, omaggi o altre utilità destinati ad essere rigirati al cliente o a terzi tramite fatture false o gonfiate o comunque tramite operazioni simulate (es. commissioni per operazioni inesistenti, etc.);
 - richiedano o abbiano richiesto che la propria identità rimanga nascosta.
 - procedere all'erogazione di finanziamenti/donazioni/sponsorizzazioni a favore di soggetti terzi qualora vi sia il ragionevole sospetto che gli importi erogati siano in realtà utilizzati per finalità diverse da quelle espressamente dichiarate;
 - effettuare pagamenti in favore di soggetti diversi dalle controparti contrattuali o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguata motivazione risultante per iscritto.

Funzioni coinvolte:

- | | |
|---|-------|
| - Presidente/Consiglio di Amministrazione | (CDA) |
| - Amministratore Delegato | (AD) |
| - Responsabile Area Business | (DAB) |
| - Responsabile Area Corporate | (DAC) |
| - Responsabile Ufficio Gare e Contratti | (RGC) |
| - Responsabile Amministrazione e Finanza | (RAF) |
| - Responsabile Risorse Umane | (RRU) |
| - Responsabile Produzione | (RP) |
| - Coordinatori aree produzione | (CAP) |
| - Coordinatore ufficio approvvigionamenti | (CUA) |

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Codice Etico
 - Procedura flussi monetari in entrata
 - Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
 - Procedura gestione risorse finanziarie
 - Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
 - Procedura flussi monetari in uscita
 - Procedura gestione acquisizione commessa
 - Procedura affidamento incarichi professionali
 - Procedura contabilità ordinaria
 - Procedura formazione del bilancio
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e specifici di prevenzione, sub F.3 e F.4
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

F.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

F.6 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 1 = 2$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 6 = 12$ MODERATO
VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 6 = 6$ TOLLERABILE

SEZIONE G – REATI INFORMATICI

G.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater del codice penale)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies del codice penale)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quater del codice penale)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- c) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articolo 635 bis del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter del codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies del codice penale)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

G.2 Aree potenzialmente a rischio reato e sistemi di controllo

Area amministrazione, gestione delle paghe, gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, ufficio gare e contratti

Gli organi di La Lucente S.p.A. e i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con quanto precede, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) non utilizzare sistemi informatici senza prima autenticarsi;
- b) non diffondere le proprie credenziali di accesso;
- c) vigilare sui beni protetti dalla proprietà intellettuale;
- d) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- e) monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- f) rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, ivi comprese quelle di comunicazione o marketing, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore, nonché nella predisposizione di materiale destinato alla diffusione.

G.3. Protocolli generali di prevenzione

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto al reato di cui alla presente sezione.

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare, o comunque agevolare la commissione dei reati sopra descritti;
- utilizzare le risorse informatiche aziendali nel rispetto delle policy e delle procedure adottate;
- in caso di utilizzo di opere musicali, cinematografiche, multimediale o audiovisive nonché di ogni altra opera protetta dal diritto di autore, assicurarsi che lo stesso avvenga in base di un titolo (contratto, licenza dell'autore) che attribuisca i relativi diritti;
- verificare periodicamente le licenze d'uso dei software e programmi aziendali e, se necessario, aggiornarle tempestivamente.

È in ogni caso vietato:

- installare software o programmi diversi da quelli preimpostati;

-
- utilizzare la posta elettronica aziendale per lo scambio di files, dati, ed allegati estranei all'attività lavorativa. In ogni caso, qualora si tratti di opere protette dal diritto d'autore, assicurarsi di essere in possesso dei diritti di utilizzazione;
 - utilizzare social network, programmi peer to peer, di streaming o condivisione di file o comunque procurarsi in qualsiasi altro modo, trasmettere o detenere materiale in violazione del diritto di autore;
 - effettuare operazioni di download, duplicazione, memorizzazione di files e/o dati non strettamente attinenti all'attività lavorativa;
 - rimuovere o tentare di rimuovere i programmi e le misure adottate per prevenire l'accesso a determinati siti che potrebbero agevolare la commissione dei reati sopra individuati (es. firewall, etc.).

G.4. Protocolli specifici di prevenzione

La Società ha predisposto delle linee guida per l'utilizzo del sistema informatico aziendale volte a disciplinare:

- l'utilizzo del personal computer;
- l'utilizzo della rete aziendale e della rete internet;
- l'uso della posta elettronica;
- l'uso dei PC portatili;
- l'uso di firewall, antivirus /antimalware.

Ha, inoltre, implementato misure di carattere tecnico volte a prevenire la realizzazione di illeciti che potrebbero compiersi con i mezzi informatici quali: registrazione e conservazione dei login e dei logout effettuati sul sistema informatico aziendale dagli utenti; implementazione di blocchi alla navigazione Internet che impediscano l'accesso a siti inseriti in una speciale black-list aggiornata automaticamente; impossibilità di installare autonomamente il software per gli utenti non muniti delle credenziali di amministratore di sistema; implementazione di controlli per rilevare eventuali anomalie o violazioni delle regole aziendali relative all'utilizzo del sistema informatico.

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente sezione, per le operazioni riguardanti gestione delle risorse informatiche aziendali la Società dispone che:

- le opere protette da diritto d'autore acquistate dalla Società ai fini dell'attività comunicativa siano catalogate in un apposito database;

-
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche i seguenti dati:
 - data di acquisto della licenza;
 - data di scadenza della licenza;
 - tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
 - siano previsti controlli da parte dell'ufficio sistemi informativi sulle attività che comportano l'utilizzo di opere dell'ingegno;
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
 - la documentazione a supporto dei controlli effettuati sia conservata, ad opera del Responsabile dei servizi informativi, in un apposito archivio/file, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - qualora la gestione della presente attività sia affidata in outsourcing, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
 - per i fornitori di software, la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - per le agenzie di marketing che supportano la Società, il rispetto da parte delle stesse di leggi e normative di riferimento ed in particolare delle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
 - la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Coordinatore sistemi informativi (CSI)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione, sub G.3 e G.4
- Regolamento GDPR
- Organigramma GDPR
- [Registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento europeo 2016/679](#)
- Manuale e Procedure di gestione per la Qualità
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit/Privacy (LA)

G.5. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

G.6 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco Probabile)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0

- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1
(Poco Probabile)

Valore Probabilità: $1+0 \times 1 = 1$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3
(Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 5 = 5$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 5 = 5$ TOLLERABILE

SEZIONE H – REATI AMBIENTALI

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

H.1. Reati applicabili

Alla luce delle valutazioni effettuate a seguito dell'attività di risk assessment, sono considerati applicabili alla Società, seppure in ipotesi estremamente gradata stante l'adozione da parte della Società degli ISO 4001 nell'ambito del suo Sistema di Gestione Integrata, i seguenti reati ambientali:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- inquinamento ambientale, previsto dall'art. 452-bis c.p., che si configura laddove si eserciti un'attività che comporti una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'area, del suolo e del sottosuolo;
 - disastro ambientale, previsto dall'art. 452-quater c.p., che si configura laddove si cagioni, inter alia, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o l'offesa alla pubblica incolumità in ragione al numero di persone esposte al pericolo;
 - delitti colposi contro l'ambiente, previsti dall'art. 452-quinquies c.p., si configurano qualora i reati di cui agli articoli 452-bis e 452-quater siano commessi a titolo di colpa;
 - circostanze aggravanti, di cui all'art. 452-octies, riguardano i casi in cui le associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del c.p. siano dirette a realizzare reati ambientali;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies, si configurano qualora il soggetto agente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
 - reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:
 - in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
 - senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
 - oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5);
 - reati connessi alla gestione dei rifiuti, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
 - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D. Lgs. 152/2006 (comma 6, primo periodo);

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee, previsto dall'art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente;
- predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso, previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso;
- □ falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea del documento di tracciabilità fraudolentemente alterati e che si configurano nel caso in cui:
 - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
 - il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la documentazione e modulistica a tal fine richiesta dalle applicabili norme di legge e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
 - durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

-
- Il trasportatore accompagna il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con documentazione o modulistica fraudolentemente alterata;
 - violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006 e che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
 - reati connessi alla tutela dell'ozono, previsti dall'art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e che si configurano nei casi in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

H.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del Decreto.

- Gestione degli obblighi e adempimenti in materia ambientale:
 - valutazione aspetti ambientali;
 - struttura organizzativa in materia ambientale;
 - comunicazione e consultazione;
 - formazione ed addestramento;
 - gestione dei controlli in materia ambientale;
 - gestione emergenze ambientali;
 - gestione documentazione e certificazioni;
 - gestione incidenti ed eventi critici;
 - gestione rapporti con Autorità pubbliche;
 - gestione rapporti con i terzi (es. appaltatori, fornitori);
 - gestione investimenti;
 - gestione delle infrastrutture.
- Attività di gestione dei rifiuti:
 - caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti;
 - selezione e valutazione dei trasportatori, smaltitori e in genere dei terzi coinvolti nelle attività di smaltimento dei rifiuti;
 - deposito, raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - smaltimento e recupero dei rifiuti.

- Attività connesse alla gestione delle emissioni in atmosfera:
 - conseguimento e rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni;
 - rispetto delle prescrizioni eventualmente dettate dall'Autorità competente nelle autorizzazioni;
 - manutenzione dei sistemi di abbattimento, prevenzione, monitoraggio e riduzione delle emissioni installati presso gli impianti;
 - censimento e denuncia all'Autorità competente dei punti di emissione rilevanti;
 - rispetto e monitoraggio dei valori limite stabiliti dalla normativa e dalle eventuali prescrizioni dell'Autorità competente.
- Attività connesse alla gestione delle acque reflue e scarichi idrici:
 - gestione acque reflue e scarichi civili;
 - gestione e monitoraggio delle attività di lavaggio di impianti e attrezzature anche da parte di terzi;
 - gestione e monitoraggio delle attività produttive svolte anche da terzi (es. appaltatori e subappaltatori) in prossimità di zone non impermeabilizzate o soggette a dilavamento meteorico.

H.3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito della gestione degli aspetti ambientali rilevanti, si applicano i seguenti principi di carattere generale:

Politica

La Società adotta un sistema formalizzato di procedure per la gestione ambientale, l'ISO 14001, nel quale risultano fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere con il proprio sistema di autocontrollo che identifica e gestisce gli impatti che la propria attività ha o potrebbe avere sull'ambiente. Tali procedure:

- contengono l'impegno a garantire la conformità con le leggi in materia ambientale applicabili;
- sono adeguatamente comunicate ai dipendenti ed alle parti interessate;
- sono periodicamente aggiornate.

Ruoli e responsabilità

La Società, conformemente ai contenuti del proprio Sistema di Gestione Ambientale adotta, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, ha previsto:

- un organigramma che include le Funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole Funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descrive le Funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

Controllo della legislazione

La Società adotta un sistema che definisce:

- ruoli e responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale.

Gestione della documentazione

La Società adotta nel suo SGA una disciplina delle attività di controllo della documentazione inerente la gestione ambientale. Tale condotta definisce:

- ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (ad es. manuale, procedure, istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

Competenza, formazione e consapevolezza

La Società adotta una procedura che regola il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- ruoli e responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i Dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;

-
- criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
 - contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle Funzioni aziendali coinvolte dagli aspetti ambientali;
 - tempi di erogazione della formazione (ad es. definizione di un piano di formazione).

Individuazione aspetti ambientali e controllo operativo

Sono definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché criteri organizzativi per:

- individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
- individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

La Società adotta una specifica procedura volta a favorire il controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, definendo in particolare i criteri ed i soggetti incaricati del controllo.

Gestione delle emergenze ambientali

La Società adotta una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, la quale:

- individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d'emergenza;
- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove d'emergenza;
- prevede le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

Attività di audit

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione degli audit, nonché le modalità di:

- individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- comunicazione dei risultati all'Organo Amministrativo.

H.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale G, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la gestione impianto trattamento acque reflue, il SGA/Sistema di Gestione Integrato prevede che:

- con riferimento alla gestione delle acque, siano definiti criteri e modalità per:
 - effettuare gli interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito volti a limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici;
 - regolamentare la gestione degli aspetti inerenti gli scarichi idrici, con particolare attenzione alle attività di:
 - richiesta e rinnovo autorizzazioni;
 - controllo ed analisi periodica;
 - intervento a fronte di parametri con valori superiori ai limiti stabiliti;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
 - assicurare la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).
- con riferimento alla gestione dei rifiuti, siano definiti criteri e modalità affinché:
 - nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- nell'ambito della raccolta dei rifiuti sia adottato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - assicuri la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
 - assicuri la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - valuti l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivi le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
 - pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
 - nell'ambito del trasporto dei rifiuti sia adottato ed attuato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicuri, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione del registro rifiuti);
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
 - nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti sia adottato e attuato uno strumento organizzativo che:
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - assicuri la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- sia monitorata periodicamente la corretta gestione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del registro rifiuti), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa;
 - con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento, sia previsto un sistema organizzativo che:
 - o disciplini ruoli e responsabilità per l'individuazione delle misure necessarie ad evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee nonché per assicurare sia l'effettuazione degli interventi di verifica e di manutenzione periodica e programmata su attrezzature ed impianti con potenziali impatti negativi sull'ambiente nonché su eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente che l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
 - definisca, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
 - definisca delle idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
 - disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
 - assicuri la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
 - pianifichi e assicuri il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti.

Per le operazioni riguardanti la manutenzione e la gestione acquisti, i protocolli del SGA/Sistema di Gestione Integrata prevedono che:

- con riferimento alla gestione delle acque, alla gestione dei rifiuti e alla protezione dei suoli dall'inquinamento, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti di cui alla precedente attività sensibile;

-
- con riferimento alla protezione dell'aria dall'inquinamento, sia previsto uno strumento organizzativo che:
 - disciplinare ruoli e responsabilità per:
 - individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e che assicurino l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
 - assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
 - assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
 - pianificare e assicurare che vengano effettuati, nei casi previsti, i monitoraggi dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
 - assicurare che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
 - assicurare la disponibilità della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione);
 - con riferimento alla protezione dell'ozono dall'inquinamento, sono definiti criteri e modalità per:
 - censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
 - disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rifiuti, i protocolli prevedono che con riferimento alla gestione dei rifiuti, si applica quanto previsto ai punti corrispondenti di cui alle precedenti attività sensibili.

H.5 Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti

Per quanto riguarda le aree a rischio e le Funzioni aziendali coinvolte, si rimanda al SGA/ Sistema di Gestione Integrato.

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico di Comportamento
- Sistema di Gestione Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza

H.6 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

indicate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

H.7 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 2 = 4$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 4 = 16$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 4 = 12$ MODERATO

SEZIONE I – REATI DI IMMIGRAZIONE

Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

I.1. Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro

I.2. Attività sensibili

La Società ha individuato la selezione e gestione delle risorse umane quale attività sensibili, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto e, segnatamente:

- l'attività di ricerca, selezione e assunzione di personale
- la gestione della politica retributiva e premiale
- la gestione amministrativa del personale (es. elaborazione cedolini paga e pagamento stipendi)
- la gestione adempimenti previdenziali e pagamento contributi
- la gestione assunzioni di personale non comunitario.

I.3. Protocolli generali di prevenzione

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate nell'ambito della Società, i Destinatari sono tenuti a:

- improntare tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, con particolare riferimento alle attività che implicano rapporti di natura finanziaria con fornitori/clienti/intermediari/distributori e partner stranieri;
- osservare i principi di comportamento e le regole di condotta dettate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (attività strumentali), delitti contro la

personalità individuale, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o capitali di provenienza illecita.

I.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale H, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la selezione e gestione delle risorse umane, la Società dispone che:

- in fase di assunzione, la Funzione Risorse Umane raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, a opera del Responsabile della Funzione Risorse Umane, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

I.5 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro.

Funzioni coinvolte:

- | | |
|---|-------|
| - Presidente/Consiglio di Amministrazione | (CDA) |
| - Amministratore Delegato | (AD) |
| - Responsabile Area Business | (DAB) |
| - Responsabile Area Corporate | (DAC) |
| - Responsabile Ufficio Gare e Contratti | (RGC) |
| - Responsabile Risorse Umane | (RRU) |
| - Responsabile Produzione | (RP) |
| - Coordinatori aree produzione | (CAP) |
| - Coordinatore paghe/contributi | (CPC) |

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Codice Etico
 - Procedura flussi monetari in uscita
 - Procedura gestione acquisizione commessa
 - Procedura selezione risorse umane e partners
 - Protocolli generali e speciali di prevenzione, sub I.3 e I.4
 - Segregazione di funzioni
 - Sistema di procure e deleghe
 - Internal Audit (IA)
 - Legal Audit (LA)

I.6. Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

I.7 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 1 = 2$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 0.

Valore Gravità complessivo: 2

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 2 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 2 = 2$ TOLLERABILE

SEZIONE L – REATI DI SFRUTTAMENTO DELLA MANODOPERA

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

L.1 Reati applicabili

Il reato contro la personalità individuale che rileva ai fini del D. Lgs. 231/2001 è quello di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Il reato punisce chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento...” e chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione ..., sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

Gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. essendo alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di “sotto retribuzione” e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie ma a siffatte condotte anche solo «reiterate».

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

La punibilità dell’Ente è dunque collegata al compimento di un reato connotato da uno sfruttamento la cui presenza è dedotta dalla semplice reiterazione di condotte di retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali, dalla violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o dalla mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

A contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si deve tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame, con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”;

L.2. Attività sensibili

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati previsti dalla presente sezione. In particolare, il reato sopra descritto potrebbero configurarsi in caso di utilizzo diretto o indiretto (ad es. tramite subappaltatori o mandatari in ATI/RTI) da parte della Società di manodopera o della Mandataria in condizioni di sfruttamento economico e lavorativo, ovvero di lavoratori del tutto privi di diritti sindacali (ad es. lavoratori c.d. in nero).

Con riferimento ai delitti in materia di sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, previsti dall’art. 25 quinquies, nonché al delitto previsto dall’art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001, tenuta in dovuta considerazione anche la peculiarità dell’attività svolta dalla

Società, si ritiene che la probabilità di accadimento di tali reati a vantaggio o nell'interesse dell'ente sia estremamente bassa. Per tale ragione, si è ritenuto di non inserire i predetti reati tra quelli "rilevanti e potenziali".

Con riferimento all'attività svolta dalla Società, sono stati mappati e valutati i seguenti processi che presentano prevalentemente un rischio "teorico" di commissione di delitti contro la personalità:

- Selezione del personale e gestione delle risorse umane:
 - attività di ricerca, selezione e assunzione di personale;
 - gestione della politica retributiva e premiale;
 - gestione rimborsi spese;
 - gestione amministrativa del personale (es. elaborazione cedolini paga e pagamento stipendi);
 - gestione adempimenti previdenziali e pagamento contributi;
 - gestione assunzioni di personale non comunitario.
- Gestione degli acquisti, consulenze, appalti, forniture di servizi:
 - selezione e qualificazione fornitori/consulenti;
 - gestione trattativa e definizione condizioni contrattuali di fornitura;
 - gestione ed emissione degli ordini di acquisto;
 - accertamento dell'effettiva esecuzione delle relative prestazioni.

L.3. Protocolli generali di prevenzione

Nello svolgimento della propria attività, i Destinatari devono astenersi nella maniera più assoluta dal compiere qualunque atto contrario alla libertà o alla dignità della persona umana, la cui tutela costituisce valore fondamentale per la Società.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a rispettare scrupolosamente le seguenti norme di comportamento:

- osservare le prescrizioni di norme e contratti collettivi in materia di lavoro e previdenza sociale, ivi comprese quelle in materia di lavoro minorile e delle donne, nonché in materia di salute, igiene sicurezza sul lavoro;
- tutelare i diritti sindacali – o comunque di associazione e rappresentanza - dei lavoratori;
- rispettare le procedure interne per la selezione di fornitori e partner commerciali (Consoziati, partner di rete, mandanti/mandatari in A.T.I. e R.T.I., ecc.), prestando particolare attenzione al rispetto della normativa sopraindicata nel caso in cui sia coinvolto l'impiego di manodopera non qualificata, o di età minore, o di provenienza

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

da Paesi in via di sviluppo o ad un costo sproporzionato o abnorme rispetto a quello di mercato;

- nell'ipotesi in cui siano coinvolti partner o fornitori esteri, assicurarsi che si attengano a quanto disposto dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (ILO) sull'età minima per l'accesso al lavoro ("C138 – Convenzione sull'età minima, 1973") e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999");
- richiedere ai propri fornitori e sub-appaltatori l'impegno a rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia e negli altri eventuali Paesi in cui la Società opera, nonché i principi di comportamento, le regole e procedure previste dal Modello e dal Codice Etico, apponendo specifiche clausole nei relativi contratti.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Risorse Umane (RRU)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Procedura selezione risorse umane e partners
- Protocolli generali di prevenzione sub L.3.
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

L.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

L.5 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 3 (Elevata)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 3 (Elevata)

Valore Probabilità: $3+0 \times 3 = 9$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 3 (Molto Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 6

VALORE RISCHIO BASE: $9 \times 6 = 54$ EFFETTIVO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $6 \times 6 = 36$ MODERATO

SEZIONE M – REATI TRIBUTARI

Delitti di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

M.1. Reato applicabile

Sino alla novella del 2019 (art. 39, comma 2, D.L. n. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019), i reati tributari potevano assumere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa delle società, solo di riflesso, come reati presupposto di associazioni per delinquere, anche a carattere transnazionale (artt. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001 e 10 della L. n. 146/2006) ovvero in quanto connessi a fattispecie di autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001).

Con il nuovo art. 25-quinquiesdecies il legislatore ha inteso estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive, (a) ai delitti di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsti dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 74/2000 (b) ovvero previsti dall'art. 2, comma 2-bis, (c) ai delitti di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsti dall'art. 3 del D. Lgs. 74/2000, (d) ai delitti di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsti dall'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 74/2000 (e) ovvero previsti dall'art. 8, comma 2-bis, (f) ai delitti di **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 74/2000 (g) ai delitti di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsti dall'art. 11 del D. Lgs 74/2000.

Si tratta di condotte che, ove comportino per l'ente un profitto di rilevante entità, sono soggette all'aumento di un terzo della sanzione pecuniaria specificamente prevista (comma secondo), alla quale può aggiungersi, anche in via cumulativa, la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PA, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi (comma terzo).

A tali fattispecie, in seguito all'approvazione della Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) andranno ad aggiungersi anche i reati di **dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione**, punibili anche nella forma tentata laddove presentino elementi di transnazionalità e l'imposta IVA evasa sia superiore a Euro 10 milioni (D.L. 23.1.2020 approvato in via preliminare).

M.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

L'attività di mappatura dei rischi ha evidenziato che i processi gestionali sensibili attengono alla gestione contabile "ciclo attivo e passivo", in riferimento alla possibilità di dichiarazione fraudolenta in sede di redazione di bilancio o in fase di registrazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Preliminarmente si rileva che il rischio della commissione di questi reati è mitigata parzialmente dalla procedura di fatturazione elettronica introdotta dal gennaio 2019.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Ai fini della mappatura, quindi, sono state individuate per ciascuno dei reati sopra indicati le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame. La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio ("Risk Control Matrix") commissione dei reati tributari come sopra elencati si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, degli acquisti e dell'attività commerciale di La Lucente S.p.A.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari.

A monte dei presidi indicati sotto la voce "Strumenti di controllo esistenti", la Società considera adeguati presidi preliminari: l'osservanza delle applicabili norme di legge e delle regole statutarie, la presenza della società di revisione nominata ex art. 2409 c.c. e del Collegio Sindacale con lo svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.

1) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata ovvero l'uscita di merci nei/dai magazzini e/o nei/dai cantieri (attività sensibile e strumentale)

I delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsti dall'art. 8, comma 1 e dall'art. 8, comma 2-bis e quelli di occultamento o distruzione di documenti contabili potrebbe essere commesso in fase di rilevazione dell'entrata delle merci in magazzino e/o in ciascuno dei cantieri/impianti, ovvero della rilevazione dell'uscita delle merci dai suddetti siti. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile e quindi delle successive dichiarazioni.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- Coordinatore area finanza (CAF)
 - Coordinatore ufficio approvvigionamenti (CUA)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub M.3. e M.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

2) Registrazione documentazione/fatture passive – emissione fatture/Note di credito (attività sensibile e strumentale)

I reati tributari di cui alla presente sezione M potrebbero essere compiuti qualora il Responsabile/un addetto della area amministrazione/contabilità:

- al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto di natura fiscale, utilizzi fatture o documenti avente rilievo probatorio analogo ai fini fiscali per esporre ai fini contabili operazioni economiche inesistenti, oggettivamente o soggettivamente, ovvero, sempre allo scopo di far sottrarre la Società all'obbligo di dichiarare e pagare le imposte effettivamente dovute, distrugge o omette di considerare fatture o documenti avente rilievo probatorio analogo ai fini fiscali, oppure adotti artifici o raggiri, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, con l'intento fraudolento di evadere le imposte;²⁷
- al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il dolo specifico, nella fattispecie che interessa, consiste nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure nella possibilità di permettere a terzi l'ottenimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

²⁷ Con riguardo alla falsità dei documenti, la Cassazione ha ribadito che essa può essere riferita, sia all'ammontare degli importi, sia all'indicazione dei soggetti con i quali è intercorsa l'operazione. Nella maggior parte di casi, tali documenti indicano spese in realtà non effettuate o effettuate in misura inferiore, le quali, riportate in dichiarazione dei redditi, riducono l'ammontare di questi ultimi e, quindi, la base imponibile.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Ufficio Gare e Contratti (RGC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)
- Responsabile Produzione (RP)
- Coordinatori aree produzione (CAP)
- Coordinatore area finanza (CAF)
- Coordinatore ciclo attivo (CCA)
- Coordinatore ciclo passivo (CCP)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub M.3. e M.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

3) Predisposizione del bilancio (attività sensibile)

I reati tributari potrebbero essere compiuti qualora, nel bilancio, vengano esposti:

- elementi passivi e, più in generale, operazioni economiche inesistenti, siano essi oggettivi o soggettivi, e la natura del documento che le certifica sia costituito da una fattura o da un altro documento avente rilievo probatorio analogo;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

- ricavi provenienti da fatture o altri documenti emessi a fronte di operazioni in tutto o in parte inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi.²⁸

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Produzione (RP)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura affidamento incarichi professionali
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub M.3. e M.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

4) Predisposizione e invio dichiarazioni Irap, Iva, Ires, ecc (attività sensibile)

²⁸ Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Quindi, si tratta di:

- a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
- b. documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
- c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Il reato di dichiarazione fraudolenta tramite fatture false si consuma nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti gli elementi contabili fittizi.

I reati tributari potrebbero essere compiuti qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo alla successiva emissione di dichiarazioni fraudolente.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Area Business (DAB)
- Responsabile Area Corporate (DAC)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura flussi monetari in entrata
- Procedura erogazione denaro, beni, sponsorizzazioni [o altre utilità](#)
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura accesso a finanziamenti, agevolazioni, [benefici vari di natura economico fiscale](#)
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura gestione acquisizione commessa
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub M.3. e M.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

5) Determinazione delle imposte e versamenti (sensibile)

Un altro processo gestionale che sottende un rischio di commissione di reato tributario è relativo ai versamenti infrannuali di imposte indirette e alla determinazione delle imposte di fine esercizio.

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione (CDA)
- Amministratore Delegato (AD)
- Responsabile Amministrazione e Finanza (RAF)

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura gestione risorse finanziarie
- Procedura flussi monetari in uscita
- Procedura contabilità ordinaria
- Procedura formazione del bilancio
- Protocolli generali e specifici di prevenzione sub M.3. e M.4
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe
- Internal Audit (IA)
- Legal Audit (LA)

M.3 Protocolli generali di prevenzione

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui alla presente sezione.

La condotta di La Lucente S.p.A. è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza e correttezza al fine di garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società. La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, civilistico e fiscale, e alla determinazione delle imposte da versare;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;

-
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
 - assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
 - implementare dei meccanismi pratici e operativi volti, da un lato, ad impedire la realizzazione delle condotte illecite e, dall'altro, a favorire l'esecuzione di controlli di primo livello diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e di quelli effettuati dalla funzione Internal Audit;
 - identificare e dettare delle regole volte al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari da applicare nell'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa, contabile e commerciale;
 - riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

M.4. Protocolli specifici di prevenzione

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione aziendale da parte della Società, il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente parte speciale M, i seguenti obblighi.

Per le operazioni connesse alla gestione contabile (incluse le valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa e l'aggiornamento del piano dei conti), alla determinazione di imposte, anche infrannuali, dazi e accise e al relativo pagamento, la Società esige dai Destinatari che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Funzione responsabile le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

-
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i responsabili delle diverse Funzioni aziendali indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
 - la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione dei bilanci, civilistico e fiscale, la determinazione delle imposte, delle accise e dei dazi da pagare, la predisposizione di modelli e bollettini di pagamento, il versamento puntuale ed esatto degli importi avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati, della determinazione e versamento degli importi, e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, effettuino il calcolo, predispongono i pagamenti e li eseguono;
 - si ricorra alla segregazione delle funzioni aziendali prevedendo diversi livelli autorizzativi per l'approvazione degli acquisti e dell'acquisizione di una commessa, gara o incarico (sistema della doppia firma), la quale dovrà essere affidata a soggetti diversi da quelli autorizzati a disporre delle risorse finanziarie dell'azienda;
 - strutturare procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale e un sistema di controlli sulle attività sensibili;
 - elaborare una strategia fiscale idonea, basata sui principi di trasparenza, con previsione della segregazione delle funzioni societarie e dei processi autorizzativi.
 - siano autorizzate, secondo le procedure aziendali e le deleghe interne, eventuali significative modifiche a poste di bilancio o a criteri di contabilizzazione delle stesse;
 - la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi, la Società esige che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo;
- conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;

-
- informi l'OdV delle risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
 - le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
 - siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti come previsto nella procedura aziendale applicabile;
 - i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili.

Per le operazioni riguardanti la selezione, valutazione e gestione dei rapporti con clienti ai fini della stipula di contratti di appalto e attività di fornitura di servizi, la Società esige che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il Responsabile della Funzione coinvolta che approva l'accordo:
 - conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio/file, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - informi l'OdV di qualsiasi violazione rispetto all'osservanza alle regole che qui precedono nonché delle risultanze delle varie fasi dell'attività per appalti/vendite di valore superiore a € 5 milioni per importo singolo/annuale ovvero di € 15 milioni in caso di accordo di durata pluriennale).

M.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Responsabili delle Attività sensibili trasmettono all'OdV le informazioni

LA LUCENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dall'Organismo.

M.6 Valutazione del rischio

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $2+0 \times 2 = 4$

GRAVITÀ

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO